Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1904 — Roma — Mercoledì 20 gennaio — Numero 15

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta.***
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il Numero 524 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza con la quale la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortunî degli operai sul lavoro domanda l'approvazione del nuovo Regolamento dei premî e delle indennità e delle nuove tariffe che il Consiglio Superiore di essa ha deliberato nell'adunanza del 27 e del 28 novembre 1903;

Veduta la legge 8 luglio 1883, n. 1473 (serie 3ª), che ha instituito la Cassa nazionale predetta;

Vedute le leggi 17 marzo 1898, n. 80, e 29 giugno 1903, n. 243, per gli infortunî degli operai sul lavoro;

Sentito il Consiglio della previdenza;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvati il Regolamento dei premî e delle indennità e le tariffe della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortunî degli operai sul lavoro, uniti al presente decreto, e visti e sottoscritti, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1903.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Regolamento dei premi e delle indennità

—

Art. 1.

La Cassa Nazionale di Assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, istituita colla legge 8 luglio 1883, n. 1473, serie 3ª, la quale sarà in seguito indicata colla denominazione *Cassa Nazionale Infortuni* (scritta in modo abbreviato C. N. I.), ha per

oggetto di assicurare, mediante un corrispettivo detto *premio*, il risarcimento dei danni causati da infortuni che colpiscano gli operai sul lavoro, nel Regno.

Art. 2.

Le forme d'assicurazione assunte dalla C. N. I. sono le seguenti:

A. Assicurazione collettiva combinata per le indennità di legge: essa è stipulata dal capo o esercente di un'impresa, industria o costruzione (detto imprenditore) per garantire in caso di un infortunio avvenuto in occasione del lavoro indicato nella polizza:

1° le indennità fissate dalla legge 17 marzo 1898, emendata da quella 29 giugno 1903 testo unico.

a favore degli operai o loro aventi causa:

2° a proprio favore una quota dell'indennizzo che egli fosse condannato a pagare agli operai stessi o loro aventi causa, per la propria responsabilità civile nell'infortunio.

B. Assicurazione collettiva semplice per le indennità di legge: essa ha lo stesso oggetto della forma *A*, esclusa però la garanzia della responsabilità civile.

C. Assicurazione collettiva combinata per indennità fisse: essa è stipulata dall'imprenditore per garantire come nella forma *A*, ma in una somma fissa, diversa da quella di legge, un'indennità nei casi di morte, inabilità permanente, inabilità temporanea, nonchè la responsabilità civile dell'imprenditore.

Si può escludere dall' assicurazione l' indennità per l'inabilità temporanea:

D. Assicurazione collettiva semplice per indennità fisse: eguale alla forma *C*, esclusa la garanzia della responsabilità civile.

E. Assicurazione individuale ai termini di legge: stipulata da un operaio o da altri a suo favore, agli stessi patti della forma *B*.

F. Assicurazione individuale per indennità fisse: stipulata da un operaio o da altri a suo favore, agli stessi patti della forma *D*.

Art. 3.

L'assicurazione collettiva, combinata o semplice, deve comprendere tutti gli operai impiegati nell'industria, impresa od azienda indicata nella polizza.

In casi speciali, per motivi giustificati, la C. N. I. può derogare a questa regola.

S'intendono per operai tutte le persone considerate tali dalla legge 17 marzò 1898, 29 giugno 1903.

Art. 4.

L'assicurazione collettiva semplice può essere stipulata anche da una Società di M. S. a favore della totalità o di determinati gruppi dei propri soci.

Art. 5.

L'assicurazione collettiva è stipulata in base alle *Condizioni generali di polizza* approvate dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 6.

Le Condizioni generali di polizza per l'assicurazione individuale sono deliberate dal Consiglio superiore della C. N. I, mantenendo, in quanto siano applicabili, le stesse norme stabilite per l'assicurazione collettiva.

Art. 7.

Il premio d'assicurazione per la forma *A* è indicato nella tariffa *A* allegata al presente Regolamento: esso è fissato in una quota per mille dei salari pagati dall'imprenditore.

Art. 8.

Il premio d'assicurazione per la forma *B* è pari a quello della forma *A* diminuito del 3 per cento.

Art. 9.

Il premio per le forme d'assicurazione *C* o *D* è fissato in un tanto per operaio e per anno; se la proporzione fra le indennità in caso di morte, d'inabilità permanente e d'inabilità temporanea è eguale a quella fissata dalla legge, il premio si ottiene applicando quello delle forme *A* o *B* rispettivamente (a seconda che sia compresa o no la responsabilità civile) al salario annuo di base indicato nella polizza.

Se la proporzione delle indennità è di L. 1000 in caso di morte, 1000 in caso di inabilità permanente assoluta, 1 al giorno per l'inabilità temporanea, il premio annuo è indicato nella tariffa *D* allegata al presente Regolamento, pel caso che sia esclusa la responsabilità civile.

Per comprendere la responsabilità civile il premio stesso viene aumentato del 10 per cento.

Se la proporzione è diversa dalle suaccennate, il premio sarà fissato volta per volta dalla C. N. I.

Art. 10.

Se la proporzione fra le indennità di legge è modificata solo nel senso che l'indennità per inabilità temporanea sia pari ad otto decimi, anzichè a metà del salario giornaliero, il premio si otterrà da quello della Tariffa *A*, mediante l'aumento di due Classi per le voci di tariffa comprese nelle prime sei Classi di rischio, e di una Classe per quelle comprese nelle Classi settima e successive.

Art. 11.

Il massimo dell'indennità assicurata in caso di morte di un'operaio è di L. 10,000; il massimo in caso d'inabilità permanente assoluta è di L. 12,000.

L'indennità giornaliera per inabilità temporanea non può superare 8|10 del salario giornaliero dell'operaio, nè L. 5, salvo che arrivasse a somma superiore la metà del salario giornaliero.

In casi speciali, per motivi ritenuti giustificati dalla C. N. I. si potrà garantire un'indennità pari a 9|10 del salario giornaliero, mediante un aumento di premio determinato dal Comitato esecutivo.

Quando una medesima persona fosse assicurata dalla C. N. I. con due polizze distinte, individuali o collettive, in caso di infortunio, le indennità a pagarsi verranno ridotte complessivamente pei due contratti entro i massimi fissati in questo articolo, senza che ciò dia diritto pel contraente a diminuzione di premio.

Quando però le due polizze si riferiscano ad attribuzioni e rischi diversi, non sarà dovuta che l'indennità assicurata nella polizza comprendente il rischio che occasionò l'infortunio.

Art. 12.

Per l'assicurazione di una determinata impresa, industria o costruzione dovrà applicarsi un premio maggiore o minore di quello segnato per la corrispondente voce della tariffa, oltre che nei casi previsti nelle note alle singole voci, anche quando risulti, per altre ragioni, una differenza dal rischio normale, e segnatamente pei seguenti titoli di:

Aumento di rischio:

1° Uso di seghe meccaniche o circolari.

2° Uso di motori o di meccanismi pericolosi.

3° Servizio di trasporti di speciale importanza sia per lo sviluppo, come per il modo di funzionamento.

4° Lavori eseguiti su ponti o impalcature od in altri posti, dai quali sia probabile la caduta.

5° Lavori eseguiti in luoghi dove possano avvenire franamenti o cadute di materiale qualsiasi.

6° Uso di esplosivi, materie corrosive, gas compressi, liquidi infiammabili, od altre sostanze di maneggio pericoloso.

Diminuzione di rischio:

1° Uso di motori elettrici, specie se applicati direttamente alle macchine operatrici.

2° Adozione di mezzi preventivi efficaci nell'esercizio dell'industria in generale o in alcune operazioni di maggior pericolo.

3° Condizioni d'esercizio di un'industria evidentemente inferiori per rischio a quelle degli esercizi similari.

In tutti i casi s'intende debbasi presumere aumento o diminuzione di rischio, se le operazioni più o meno pericolose, entrano in sensibile proporzione a costituire il rischio complessivo dell'industria; si potrà quindi tralasciare di prendere in considerazione lavori affatto transitori o intermittenti.

Art. 13.

Quando, in una data industria, all'esercizio principale sono aggiunti servizi diversi non solitamente compresi nel funzionamento della stessa e che possono influire sensibilmente sul rischio complessivo, il premio verrà calcolato, moltiplicando la somma dei salari, distinti per le singole parti dell'esercizio, pel tasso di premio corrispondente al loro rischio, e dividendo la somma dei prodotti pel totale dei salari.

Qualora non sia possibile dividere nel modo indicato la somma dei salari, si applicherà il calcolo al numero relativo degli operai.

Art. 14.

Quando, essendovi diverse lavorazioni presso la stessa impresa, una di esse costituisce un pericolo comune o superiore a quello delle altre (come il caricamento di cartucce eseguito nello stesso luogo della fabbricazione) si applicherà a tutta l'impresa il premio fissato per la lavorazione più pericolosa.

Se però questa si trovasse in una piccola proporzione sui lavori complessivi, il premio verrà ribassato di una o due classi.

Art. 15.

Se le varie parti di un'impresa sono affatto indipendenti, senza che i pericoli dell'una si estendano alle altre, si applicherà, in proporzione dei salari o degli operai, il premio proprio di ciascuna.

Art. 16.

È autorizzato in qualunque tempo il Comitato esecutivo della C. N. I. ad assimilare le industrie omesse o nuove nella classificazione dei rischi, ed a trasportare le voci da una ad altra classe, secondo i risultati dell'esperienza.

È data poi facoltà in qualunque tempo al Consiglio Superiore di ribassare, in circostanze eccezionali, le tariffe allegate al presente Regolamento. Il Consiglio determinerà i modi per l'esercizio di questa facoltà.

Art. 17.

La C. N. I. può rifiutare l'assicurazione quando, intorno al contratto proposto, alla qualità delle persone da assicurare, alla loro età e alle loro condizioni di salute abbia dei dubbi, i quali non consentano un esatto apprezzamento del rischio, salvo che si tratti di industrie sottoposte per legge all'obbligo dell'assicurazione.

Art. 18.

È data facoltà al Consiglio Superiore di stabilire ogni anno una somma da distribuire in gratificazioni a quegli operai che, in occasione di pubbliche o private sventure, e specialmente di incendi di fabbriche, di inondazioni sotterranee in gallerie di miniere, di franamenti di case e simili, abbiano contribuito con la loro opera a salvare operai assicurati.

Potranno pure dal detto Consiglio essere accordate gratificazioni ai Patronati per gl'infortuni sul lavoro che avranno contribuito efficacemente allo sviluppo delle operazioni della C. N. I.

Art. 19.

Il *premio minimo* per ciascuna polizza collettiva è fissato:

in L.	5 per le classi di rischio	I- V
» »	10 » » » » »	VI- X
» »	15 » » » » »	XI- XV
» »	20 » » » » »	XVI- XX
» »	30 » » » » »	XXI- XXIII
» »	40 » » » » »	XXIV- XXVI
» »	50 » » » » »	XXVII-XXXII

Per le assicurazioni individuali il premio minimo è di L. 1.

Art. 20.

Per ogni polizza collettiva è dovuto un diritto di polizza di L. 2, se il premio presunto non supera L. 50, di L. 5, se esso è da L. 51 a L. 200, di L. 10 da L. 201 in avanti.

Per le assicurazioni individuali non è dovuto diritto di polizza.

Regolamento dei premi e delle indennità, approvato dal Consiglio Superiore, nelle sedute del 27 e 28 novembre 1903.

Il Presidente
Ing. G. SPERONI.

Il Segretario
C. REBESI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
RAVA.

INDENNITÀ ASSICURATE

a norma della legge sugli infortuni

coll'aggiunta della garanzia della responsabilità civile

1.° In caso di *morte* un capitale pari a cinque annualità di salario dell'operaio morto pagabile ai beneficiari designati dalla legge;

2.° In caso di *inabilità permanente assoluta* al lavoro, un capitale pari a sei annualità di salario dell'operaio ferito o non meno di L. 3000.

3.° In caso di *inabilità temporanea assoluta* un sussidio giornaliero di metà del salario quotidiano dell'operaio ferito, per tutta la durata della inabilità (sempre che questa ecceda i 5 giorni):

4.° In caso di *inabilità permanente* o *temporanea parziali*, le indennità sono proporzionali ai casi di inabilità assoluta, secondo le misure stabilite dal Regolamento per l'applicazione della legge;

In caso di *responsabilità civile* del contraente, una garanzia da 6 a 9 decimi della somma che il contraente stesso fosse stato condannato a pagare, e coi massimali di L. 8,000 per operaio colpito; L. 50,000 per sinistro collettivo e L. 100,000 per anno.

TARIFFA
dei premi per classi di rischio

Classe di rischio	Premio per mille dei salari Forma A	Premio annuo per operaio Forma D compresa l'indennità	Premio annuo per operaio Forma D esclusa temporanea
I	2 50	1 —	1 —
II	3 —	1 25	1 10
III	4 —	1 50	1 20
IV	5 —	1 75	1 30
V	6 —	2 —	1 40
VI	7 —	2 30	1 60
VII	8 —	2 60	1 80
VIII	9 —	3 —	2 —
IX	10 —	3 30	2 20
X	11 —	3 60	2 40
XI	12 —	4 —	2 60
XII	14 —	4 60	3 —
XIII	16 —	5 30	3 50
XIV	18 —	6 —	4 —
XV	20 —	6 60	4 50
XVI	23 —	7 50	5 —
XVII	26 —	8 40	5 50
XVIII	30 —	9 50	6 —
XIX	35 —	10 60	6 70
XX	40 —	11 80	7 50
XXI	45 —	13 —	8 50
XXII	50 —	14 20	10 —
XXIII	55 —	15 40	11 50
XXIV	65 —	16 60	13 —
XXV	75 —	18 —	14 50
XXVI	90 —	20 —	16 50
XXVII	105 —	25 —	19 —
XXVIII	125 —	31 —	22 —
XXIX	150 —	38 —	25 —
XXX	200 —	48 —	30 —
XXXI	250 —	60 —	40 —
XXXII	300 —	75 —	55 —

Per la forma B si applica il premio della forma A col ribasso del 3 per cento.

Per la forma C si applica il premio della forma D coll'aumento del 10 per cento.

Per la forma E ed F si applica rispettivamente il premio delle forme B e D.

Tariffa approvata dal Consiglio Superiore nelle sedute del 27 e 28 novembre 1903.

Il Presidente
ING. G. SPERONI.

Il Segretario
A. REBESI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
RAVA.

CLASSIFICAZIONE DELLE VOCI
(imprese, industrie, professioni)
PER GRADI DI RISCHIO

N. B. — *È riportato il premio dell'assicurazione collettiva combinata per le indennità di legge (forma A).*

Abbreviazioni: c. m. (*con macchine*) - s. m. (*senza macchine*)

Ag.

Voce	Classe	Premio	INDUSTRIA
			I. Gruppo - Agricoltura, allevamento di animali, silvicoltura.
			1° Sottogruppo - Agricoltura.
1	XX	40	Agricoltura - c. m. - tutto il personale dell'azienda. (*Il premio potrà diminuirsi quando l'uso dei motori sia molto limitato*).
2	XII	14	Id. - s. m. - (come sopra).
3	XX	40	Aratura a vapore.
4	XIV	18	Seminatura meccanica.
5	XX	40	Mietitura meccanica.
6	XXII	50	Trebbiatura a vapore.
7	XVIII	30	Foraggi - pressatura a vapore.
8	XXV	75	Id. - sminuzzatura a vapore.
9	XVIII	30	Canapa e lino - stigliatura - c. m.
10	VIII	9	Id - id. - s. m.
11	XIII	16	Essiccatoi - c. m.
12	IX	10	Id. - s. m.
13	XIX	35	Macchinisti e fuochisti addetti alle macchine a vapore per lavori agricoli non specificati in tariffa (irrigazione, prosciugamento, pulitura e macinazione di cereali, pigiature, ecc.) comprese le macchine accessorie, qualora queste non presentino speciale pericolo.
14	VIII	9	Orticoltura, viticoltura, frutticoltura, giardinaggio e simili. (*Se* c. m. *il premio verrà aumentato*).
15	XXVII	105	Spari antigrandiniferi.
			2° Sottogruppo - Allevamento di animali.
16	XXI	45	Bestiame - allevamento, conduzione e cura.
17	I	2,50	Pollicoltura e simili.
18	XIV	18	Bachicoltura - con sfogliatura gelsi e trasporti.
19	IX	10	Id - esclusi » »
			3° Sottogruppo - Silvicoltura.
20	XXVIII	125	Abbattimento di piante - in montagna.*
21	XXVI	90	Id. id. - in pianura.* * (Con o senza trasporti per ambedue i casi; eccezionalmente si potrà ridurre il premio nel 2° caso quando il trasporto offra sufficienti garanzie di sicurezza.
22	XX	40	Potatura, raccolta fiori e semi ed altri lavori eseguiti su alberi.
23	XXVI	90	Carbonerie di legna - con taglio del legname.
24	XI	12	Id. » - senza » »

Voce	Classe	Premio	INDUSTRIA
			II Gruppo - Alimenti, olii, tabacco.
—	—	—	*1° Sottogruppo - Bevande, alcools, ghiaccio.*
25	XIX	35	Acque gazose.
26	XI	12	Id. minerali.
27	XI	12	Vini. (*Se con servizio trasporti di qualche importanza o con uso di motori il premio verrà aumentato*).
28	XVII	26	Birra.
29	VIII	9	Malterie.
30	XVI	23	Alcools - fabbrica e raffineria.
31	XIII	16	Liquori - senza distilleria - c. m.
32	XI	12	Id. - » » - s. m.
33	XIII	16	Sciroppi.
34	IX	10	Aceto.
35	XXII	50	Ghiaccio artificiale.
—	—	—	*2° Sottogruppo - Caffè ed altre droghe.*
36	VIII	9	Caffè - pulitura e torrefazione - c. m.
37	III	1	Id. - » » - s. m.
38	X	11	id. - surrogati - c. m.
39	VI	7	Id. - » - s. m,
40	XIII	16	Droghe - macinazione.
41	X	11	Liquirizia.
42	X	11	Senape.
—	—	—	*3° Sottogruppo - Latte e suoi prodotti.*
43	XIV	18	Latte condensato - con fabbrica di scatole.
44	X	11	Id. » - senza » »
45	X	11	Id. - sterilizzazione ed umanizzazione.
46	XVI	23	Caseifici - con allevamento del bestiame.
47	XI	12	» - senza » » - c. m.
48	VI	7	» - » » » - s. m.
	—	—	*4° Sottogruppo - Macelli salumi.*
49	XXIII	55	Macelli pubblici - tutto il personale,
50	XVIII	30	Salumeria - con macellazione.
51	XIV	18	Id. - senza » - c. m.
52	XI	12	Id. - » » - s. m.
—	—	—	*5° Sottogruppo - Macinazione cereali, lavorazione riso; panifici, pastifici.*
53	XVII	26	Mulini da cereali - non galleggianti.
54	XIX	35	Id. » - galleggianti.
55	XV	20	Pile da riso.
56	XVI	23	Panifici - c. m.
57	VII	8	» - s. m.
58	V	6	Ostie.
59	XVI	23	Paste alimentari - c. m.
60	VII	8	Id » - c. m.
—	—	—	*6° Sottogruppo - Olii vegetali ed animali.*
61	IX	10	Olii animali.
62	XII	14	Id. vegetali in genere - grandi stabilimenti.
63	IX	10	Id. » » - piccoli esercizi.
64	XVIII	30	Id. - estrazione dai sesidui con impiego di solfuro.
—	—	—	*7° Sottogruppo - Pasticcerie, cioccolata; conserve; cucine.*
65	IX	10	Pasticcerie e confetture - c. m.
66	IV	5	Id. » - s. m.
67	XI	12	Cioccolata e torrone - c. m.
68	VI	7	Id. » - s. m.
69	XV	20	Conserve - con fabbrica di scatole.
70	VIII	9	Id. - senza » »
71	XIV	18	Cucine - c. m.
72	VIII	9	Id. - s. m.
—	—	—	*8° Sottogruppo - Tabacco.*
73	II	3	Tabacchi - lavorazione.
—	—	—	*9° Sottogruppo - Zucchero.*
74	XVIII	30	Zucchero - fabbrica e raffineria.
			III Gruppo - Carta, pelli, gomme; poligrafia.
—			*1° Sottogruppo - Carta e cartone - fabbricazione.*
75	XVII	26	Pasta di legno.
76	XIV	18	Carta - c. m. (Se con produzione di pasta di legno il premio verrà aumentato).
77	VIII	9	Carta - s. m.
78	XI	12	Cartone - c. m. *
79	IV	5	Id. - s. m. * * (Esclusa la lavorazione della pasta; in caso contrario si applichi la voce « Carta »).
80	XI	12	Cartapesta, cartonpietra e simili.
—	—	—	*2° Sottogruppo - Carta e Cartone lavorazione* (fabbricazione esclusa)
81	XI	12	Carta colorata e tappezzerie di carta - c. m.
82	III	4	Id. » » - s. m.
83	X	11	Carta incerata, oleata pergamenata, vetrata o simili - c. m.
84	III	4	Id. - come sopra - s. m.

Voce	Classe	Premio	INDUSTRIA
85	XI	12	Carta e cartone - articoli diversi (scatole, buste tubi, sacchetti, ecc.) - c. m.
86	III	4	Id. id. - come sopra - s. m. (Il premio potrà essere variato a seconda della maggiore o minore importanza della lavorazione meccanica).
87	VIII	9	Cartolai e legatori di libri - c. m.
88	II	3	Id. » » - s. m.
—	—	—	*3° Sottogruppo - Pelli* (preparazione) *e surrogati* (fabbricazione).
89	XIV	18	Concerie - c. m.
90	XI	12	Id. - s. m.
91	XII	14	Tintura, verniciatura e apparecchio di pelli e cuoi - c. m.
92	VII	8	Id. » » » - s. m.
93	XI	12	Pergamena.
94	VIII	9	Tela incerata.
95	XI	12	Pelli artificiali.
96	XVII	26	Mulini da corteccia.
—	—	—	*4° Sottogruppo - Pelli* (cuoi) *e surrogati - lavorazione* (fabbricazione esclusa).
97	VII	8	Calzoleria - c. m.
98	III	4	Id. - s. m.
99	VI	7	Guanti - c. m.
100	II	3	Id. - s. m.
101	VII	8	Sellai, correggiai e affini - c. m.
102	III	4	Id. » » - s. m.
103	VI	7	Valigiai ed articoli diversi in pelle - c. m.
104	II	3	Id. » » » - s. m.
—	—	—	*5° Sottogruppo - Gomma elastica, guttaperca, celluloide* (fabbrica di oggetti).
105	XIV	18	Gomma elastica e guttaperca - fabbrica di oggetti - c. m.
106	VI	7	Id. » » » - s. m.
107	X	11	Tessuti impermeabili.
108	XIII	16	Celluloide - fabbrica di oggetti.
—	—	—	*6° Sottogruppo - Poligrafia.*
109	V	6	Tipografie, litografie, oliografie, stamperia a colori ed affini - c. m.*
110	II	3	Id. » » » s. m.* * (Il premio potrà essere aumentato quando all'esercizio sia unita la fonderia dei caratteri o la preparazione dei tipi con impiego di seghe circolari).
111	II	3	Incisori.
112	I	2,50	Disegnatori e scrivani.
113	II	3	Fotografi.

Voce	Classe	Premio	INDUSTRIA
			IV Gruppo - Chimica.
			1° Sottogruppo - Acidi, sali ed altri prodotti chimici.
114	XV	20	Carburo di calcio.
115	XVII	26	Catrame - distillazione.
116	IV	5	Cremor di tartaro.
117	XV	20	Distillazione del legno (escluso il taglio e trasporto delle piante).
118	XXIV	65	Solfuro di carbonio.
			Prodotti chimici non specificati in tariffa:
119	XVII	26	*a*) - fabbricazione di materie corrosive (acidi forti, alcali caustici, ecc.).
120	XV	20	*b*) - fabbricazione di prodotti diversi, con uso di materie corrosive.
121	XII	14	*c*) - fabbricazione di prodotti diversi, senza uso di materie corrosive.
122	IX	10	*d*) - fabbricazione di prodotti farmaceutici.
—	—	—	*2° Sottogruppo - Amido, fecola, destrina, albumina.*
123	XI	12	Amido e cipria - c. m.
124	VI	7	Id. » - s. m.
125	XII	14	Fecole.
126	XI	12	Glucosio, destrina, albumina.
—	—	—	*3° Sottogruppo - Colla e concimi artificiali.*
127	XI	12	Colla c. m. *
128	VII	8	Id. - s. m. * * (Il premio verrà aumentato nel caso d'impiego della benzina per l'estrazione del grasso).
129	XII	14	Concimi artificiali - c. m. *
130	IX	10	Id. » - s. m. * * (Se con produzione di acido solforico il premio subirà un aumento).
—	—	—	*4° Sottogruppo - Colori e materie coloranti, vernici.*
131	XIII	16	Colori e materie per tintura (animali, vegetali, minerali) - c. m. *
132	IX	10	Id. » » » (c. s.) - s. m. * (* (Se con uso di mulini, di materie corrosive o facilmente infiammabili, di autoclavi, il premio verrà aumentato).
133	XIV	18	Vernici.
134	VIII	9	Patina da scarpe (esclusa la fabbricazione delle scatole).
135	V	6	Inchiostri da scrivere.
136	IX	10	Id. da stampa.
—	—	—	*5° Sottogruppo - Esplosivi.*
137	XXVI	90	Esplosivi in genere (polvere pirica, dinamite, cotone fulminante, ecc.).

Voce	Classe	Premio	INDUSTRIA
138	XXVIII	125	Pirotecnici (fabbricazione ed accensione di fuochi artificiali).
139	XXVI	90	Cartucce - fabbricazione con caricamento.
—	—	—	*6° Sottogruppo - Fiammiferi.*
140	VIII	9	Fiammiferi di cera.
141	XIV	18	Id. di legno - con fabbricazione meccanica delle asticelle.
142	VIII	9	Id. » » - senza » »
—	—	—	*7° Sottogruppo - Gas illuminanti e cascami.*
143	XI	12	Gas comune - fabbricazione ed impianti.
144	XVI	23	Acetilene - » »
145	XIV	18	Mattonelle di carbone.
—	—	—	*8° Sottogruppo - Grassi e derivati; saponi e candele.*
146	XIII	16	Grassi in genere (lubrificanti, sego, margarina, burro artificiale e simili) - c. m.
147	XI	12	Id. (come sopra) - s. m. » »
148	XIII	16	Stearina - c. m.
149	XI	12	Id. - s m.
150	XVI	23	Glicerina - con distillazione grasso.
151	XI	12	Id. - senza » »
152	XIII	16	Sapone - c. m.
153	XI	12	Id. - s. m.
154	XI	12	Candele di cera e di sego - c. m.
155	VII	8	Id. » » - s. m.
156	XIII	16	Id. steariche - c. m.
157	VIII	9	Id. » - s. m.
—	—	—	*9° Sottogruppo - Petrolio, essenze, eteri; resine, asfalto.*
158	XIII	16	Petrolio - raffinazione.
159	X	11	Essenze.
160	XIV	18	Eteri.
161	IV	5	Profumerie.
162	XIII	16	Resine - distillazione.
163	XI	12	Ceralacca.
164	XV	20	Asfalto - lavorazione - c. m.
165	XI	12	Id. - » - s. m.
			V. Gruppo - Costruzioni edilizie, stradali, idrauliche.
—	—	—	*1° Sottogruppo - Braccianti - lavori diversi.*
166	XIX	35	Braccianti, giornalieri e manovali per lavori non specificati altrimenti in tariffa, con trasporti con carri a binario od a trazione animale - con uso di mine.
167	XV	20	Braccianti, giornalieri e manovali per lavori non specificati altrimenti in tariffa, con trasporti con carri a binario od a trazione animale - esclusi i trasporti e le mine.
—	—	—	*2° Sottogruppo - Edilizia.*
			Costruzione e riparazione di fabbricati (case, opifici, chiese, torri e parti accessorie).
168	XXIV	65	*a)* - Lavori eseguiti ad altezze rilevanti, o con ponti incompleti, o su tetti, cupole, ecc., e con prevalenza di demolizioni; costruzione di torri, campanili, fumaioli; collocamento parafulmini, ecc.
169	XXI	45	*b)* - Lavori eseguiti completamente o in massima parte su ponti, o con uso frequente di mine, o con demolizioni d'una certa importanza.
170	XVII	26	*c)* - Lavori eseguiti solo in parte su ponti, o in cui si usano mine in casi eccezionali, o con demolizioni di poco conto.
171	XV	20	*d)* Lavori in cui vengono adottate speciali misure preventive, o fatti su impalcature poco elevate, nell'interno delle case, escluse le demolizioni e le mine, assistenza in genere alle costruzioni.
172	XXII	50	Armature e costruzioni in legname.
173	IX	10	Pavimenti in mattoni e in cemento.
174	XI	12	Fumisti nell'interno delle case.
175	XV	20	Installazione di gas, caloriferi e condotti d'acqua.
			Pittori, doratori, imbianchini, stuccatori, intonacatori, verniciatori, mosaicisti, tappezzieri, ecc.:
176	XXI	45	*a)* - Su impalcature e all'esterno dei fabbricati (anche all'interno quando i ponti siano di altezza rilevante).
177	XV	20	*b)* - Su impalcature all'interno dei fabbricati.
178	VIII	9	*c)* - Nei fabbricati o in laboratori, esclusi i lavori su impalcature.
179	XXI	45	Apparatori, montatori d'illuminazioni fantastiche e in genere lavori eseguiti su scale a mano o mobili.
—	—	—	*3° Sottogruppo - Idraulica e ponti.*
			Acquedotti sotterranei - costruzione e manutenzione:
180	XXI	45	*a)* - Con lavori in gallerie, o ad una certa profondità, o con uso frequente di mine.
181	XVII	26	*b)* - Con lavori all'aperto ed a poca profondità, con raro uso di mine.
182	XI	12	*c)* - Con lavori all'aperto, con sterri superficiali, senza mine.
183	XXII	50	Fogne - espurgo senza macchine pneumatiche.
184	XIX	35	Id. - » con » »
			Canali - costruzione:
185	XX	40	*a)* - Lavori a rilevante profondità o sotterranei, con pericolo di frane, o con uso frequente di mine.

Voce	Classe	Premio	INDUSTRIA
186	XVI	23	b) - Lavori a poca profondità, con uso rarissimo di mine, escluso il trasporto per vie rotabili del materiale escavato.
187	XII	14	Canali - manutenzione.
			Fiumi e torrenti - regolazione.
188	XX	40	a) - Lavori con uso di mine o in terreni franabili: costruzione di muri in forte proporzione; impiego di cavafanghi.
189	XIV	18	b) - Lavori con uso rarissimo di mine, senza pericolo di frane, con piccole opere di muratura, esclusi i cavafanghi.
190	XVII	26	Custodi idraulici.
			Porti - Costruzione e riparazione:
191	XXVI	90	a) - Lavori ad aria compressa o con uso frequente di mine.
192	XXIII	55	b) - Lavori con uso moderato di mine o con cava di pietra.
193	XIX	35	c) - Lavori senza uso di mine e senza cava di pietra.
194	XV	20	d) - Altri lavori in condizione di rischio minimo.
195	XXI	45	Fari - personale.
196	XXIX	150	Palombari.
197	XXI	45	Palafitte - piantamento.
198	XXII	50	Cavafanghi - galleggianti.
199	XIX	35	Id. - a secco.
200	XXIV	65	Pozzi comuni - costruzione.
201	XXII	50	Id. artesiani - con esercizio a macchina.
202	XIX	35	Id. » - » » a mano.
			Ponti - costruzione e manutenzione:
203	XX	40	a) - In ferro, travate, tettoie e simili. *
204	XIX	35	b) - In legno. *
205	XX	40	c) - In muratura. * (Se con lavori ad aria compressa il premio verrà aumentato di una o due classi. Il premio potrà anche essere variato secondo l'importanza delle costruzioni).
—	—	—	*4° Sottogruppo - Strade.*
			Strade in genere - costruzione:
206	XXV	75	a) - Con gallerie e ponti di una grande importanza sia pel numero, come per la lunghezza od elevazione.
207	XXII	50	b) - Con gallerie e ponti di una certa importanza, o con uso frequente di mine, o con cava di materiali; strade in montagna.
208	XIX	35	c) - Con gallerie e ponti di poca importanza, con raro uso di mine e senza cava di materiali; strade in pianura.
209	XVII	26	d) - Senza gallerie e ponti, escluse le mine, con limitato carreggio.

Voce	Classe	Premio	INDUSTRIA
210	XVII	26	Strade comuni - manutenzione - con cariaggi.
211	IX	10	Id. » - » - senza »
212	XXV	75	Gallerie - costruzione.
			VI Gruppo - Elettricità.
—	—	—	*1° Sottogruppo - Impianti di linee elettriche, telefoni, telegrafi.*
213	XVI	23	Linee elettriche per trasporto di forza o per illuminazione - impianto e manutenzione. (*Il premio verrà aumentato, se i lavori si eseguiscono in presenza di corrente, specie se ad alta tensione*).
214	XXV	75	Telefoni - impianto e manutenzione, con lavor su scale aeree o su tetti.
215	XVI	23	Id. - c. s., con semplice collocamento di fili su pali di sostegno.
216	XVI	23	Telegrafi - impianto e manutenzione.
—	—	—	*2° Sottogruppo - Produzione e distribuzione di energia elettrica.*
217	XVII	26	Officine elettriche - esercizio (Compresi gli eventuali impianti).
			VII Gruppo - Laterizi, ceramiche, vetrerie.
—	—	—	*1° Sottogruppo - Laterizi; materiali in gesso e cemento*
218	XVI	23	Laterizi - fabbricazione meccanica.
219	IX	10	Id. - » a mano.
220	XIV	18	Id. - » meccanica e a mano.
221	VI	7	Gesso - fabbricazione di oggetti.
222	IX	10	Cemento - fabbricazione di materiali diversi. (*Escluso l'esercizio delle cave*).
—	—	—	*2° Sottogruppo - Maioliche, porcellane, terraglie.*
223	V	6	Maioliche, porcellane, terraglie.
—	—	—	*3° Sottogruppo - Vetrerie e specchi.*
224	XIV	18	Vetro - con produzione di lastre.
225	IX	10	Id. senza » »
226	VI	7	Conterie.
227	VII	8	Smalto.
228	IX	10	Vetro - lavorazione (arroteria, smerigliatura, incisione chimica, meccanica, fotografica).
229	XVI	23	Vetrai - anche su impalcature.
230	VII	8	Id. - esclusi i lavori su impalcature.
231	XIV	18	Specchi - con produzione delle lastre.
232	VII	8	Id. - senza » » »
			VIII Gruppo - Legno.
—	—	—	*1° Sottogruppo - Aste, bastoni, ombrelle, pipe.*
233	XVIII	30	Aste di legno per cornici - con seghe meccaniche.

Voce	Classe	Premio	INDUSTRIA
234	XIII	16	Aste di legno per cornici - senza seghe meccaniche.
235	XVII	26	Bastoni, ombrelle, fruste, pipe - con seghe meccaniche. *
236	IX	10	Id. » » » - senza seghe meccaniche. *
			* (Se con uso di seghe circolari, il premio verrà aumentato).
—	—	—	*2° Sottogruppo - Bottami*
237	XVIII	30	Bottami - c. m. *
238	X	11	Id. - s. m. *
			* (Se con uso di seghe meccaniche, il premio verrà aumentato).
—	—	—	*3° Sottogruppo - Corno, avorio, madreperla, ambra, ecc.*
239	XIV	18	Corno, avorio, madreperla, osso, tartaruga - lavorazione - s. m.
240	VIII	9	Id. » » » - s. m.
241	V	6	Ambra, corallo, schiuma di mare - lavorazione - c. m.
242	III	4	Id. » » - s. m.
—	—	—	*4° Sottogruppo - Falegnami ed ebanisti, (per lavori non specificati in altri sottogruppi).*
243	XXI	45	Falegnami ed ebanisti - c. m. (seghe circolari comprese).
244	XVIII	30	Id. » - c. m. (seghe circolari escluse).
245	XIII	16	Id. » - s. m.
246	XXI	45	Id. - su impalcature o ponti.
247	XX	40	Persiane (tende) - con seghe meccaniche.
248	VI	7	Id. » - senza » »
249	XVIII	30	Forme da scarpe e zoccoli - con seghe meccan.
250	X	11	Id » » - senza » »
251	XIII	16	Impregnazione di legnami. *(Il premio potrà essere variato, secondo il pericolo che presentano le sostanze usate ed i sistemi d'impregnazione).*
—	—	—	*5° Sottogruppo - intagli, intarsi, tornitura e lavori minuti.*
252	IX	10	Intagliatori, intarsiatori, scultori in legno.
253	XVI	23	Tornitori in legno - con seghe meccaniche.
254	XI	12	Id. » - senza » »
255	XV	20	Chincaglierie o giuocattoli in legno - c. m.
256	XI	12	Id, » » - s. m.
257	XII	14	Matite, portapenne ed altri simili oggetti di canc.
258	XV	20	Fiammiferi - fabbricazione delle asticelle - c. m.
259	IX	10	Id. - » » - s. m.
260	XIV	18	Punte di legno.
261	XV	20	Ventagli - con seghe meccaniche.
262	VIII	9	Id. - senza » »
—	—	—	*6° Sottogruppo - Segherie; trucioli.*
263	XXIII	55	Segherie di legnami (da costruzione, da ardere, parchetti, doghe, ecc.) con seghe meccaniche (circolari comprese).
264	XIX	35	Id. - c. s. - con seghe meccaniche (circolari escluse).
265	XV	20	Id. - c. s. - a mano.
266	XVIII	30	Trucioli, lana di legno.
—	—	—	*7° Sottogruppo - Sughero, vimini, setole.*
267	VIII	9	Sughero - lavorazione.
268	V	6	Vimini - fabbrica di oggetti.
269	VII	8	Giunco - fabbrica di oggetti.
270	XVII	26	Scope - con lavorazione del legno.
271	VII	8	Id. - senza » »
272	XVII	26	Spazzole e pennelli - con seghe meccaniche.
273	VII	8	Id. » - senza » »
			IX. Gruppo - Meccanica.
—	—	—	*1° Sottogruppo - Apparecchi d'illuminazione, riscaldamento, elettrici; meccanica di precisione in genere.*
274	XII	14	Apparecchi per illuminazione, riscaldamento, idraulici, elettrici - fabbricazione e installazione. *(Se l'installazione è fatta anche all'esterno dei fabbricati o su ponti, il premio verrà aumentato).* *
275	IX	10	Apparecchi (come sopra) fabbricazione, esclusa l'installazione. *
			* (Il premio, specie nel 2° caso, verrà aumentato per l'uso dei motori od esercizio di fonderia).
276	XI	12	Istrumenti e apparati (chimici, farmaceutici, chirurgici, matematici, fisici, ottici) - c. m. *
277	VII	8	Id. (come sopra) - s. m. *
278	XI	12	Bilancie in genere, pesi e misure - c. m. *
279	VII	8	Id. » » » - s. m. *
			* (Se con uso di seghe meccaniche, il premio verrà aumentato).
280	V	6	Orologi comuni.
281	X	11	Id. da torre - fabbrica ed installazione. *(Se con lavori all'esterno delle torri, il premio verrà aumentato).*
—	—	—	*2° Sottogruppo - Armi da sparo.*
282	XV	20	Armi da sparo comuni - c. m. *
283	XI	12	Id. » » - s. m. *
			* (Se con caricamento di cartuccie, il premio verrà aumentato).
284	XVIII	30	Pezzi d'artiglieria.

Voce	Classe	Premio	INDUSTRIA
—	—	—	*3° Sottogruppo - Cantieri navali.*
			Cantieri navali:
285	XXV	75	*a)* - Grandi stabilimenti per costruzione di navi in legno e ferro, con officina meccanica.
286	XXI	45	*b)* - Costruzioni di navi e battelli in legno con seghe meccaniche.
287	XIX	35	*c)* - (Come sopra) - senza seghe meccaniche.
288	XVII	26	*d)* - Costruzione di barche, canotti e simili - con seghe meccaniche.
289	XIII	16	*e)* - Come sopra) - senza seghe meccaniche. *(I lavori di* riparazione *calafataggio e simili, secondo l'importanza loro e il modo e luogo di esecuzione, verranno assimilati ai gruppi sopra distinti).*
290	XXIX	150	Demolizione di navi in legno.
291	XXXI	250	Id. » in ferro.
292	XV	20	Bacini di carenaggio - esercizio (esclusa la riparazione di navi, nonchè ogni lavoro a bordo).
—	—	—	*4° Sottogruppo - Carri e carrozze.*
293	XVI	23	Carri e carrozze comuni con seghe meccaniche.
294	XIII	16	Id. » » senza »
295	XVIII	30	Id. » per ferrovie e tramvie.
—	—	—	*5° Sottogruppo - Istrumenti musicali ed accessori.*
296	XII	14	Istrumenti musicali non specificati in tariffa - c. m.
297	VIII	9	Id. » » - s. m.
298	XVI	23	Organi, pianoforti, armonium - con seghe meccaniche.
299	XI	12	Id. » » - senza »
300	XI	12	Armoniche - c. m.
301	V	6	Id. - s. m.
302	IV	5	Corde armoniche - di budello.
303	VII	8	Id. » - di metallo.
—	—	—	*6° Sottogruppo - Macchine ed officine meccaniche in genere.*
304	XXI	45	Caldaie per uso industriale - fabbricazione.
305	XXIII	55	Id. (c. s.) - demolizione, sfasciamento.
306	XVI	23	Macchine agricole.
307	XIX	35	Mulini - costruzione e riparazione - con seghe meccaniche.
308	XVI	23	Id. - » » - senza »
309	XVI	23	Automobili. *(Se compresa la prova, il premio verrà aumentato).*
310	XIV	18	Biciclette.
311	XI	12	Macchine da cucire e da scrivere.
312	XIV	18	Pompe. *(Se con lavorazione del legno, il premio verrà aumentato).*

Voce	Classe	Premio	INDUSTRIA
313	XIII	16	Telai ed attrezzi per tessiture.
314	XIX	35	Montatori di Macchine.
			Officine meccaniche:
315	XVIII	30	*a)* Per gtandi costruzioni.
316	XVI	23	*b)* Per piccole costruzioni - c. m.*
317	XIII	16	*c)* » » - s. m.*
318	XIII	16	*d)* Per riparazioni - c. m.*
319	X	11	*e)* » » - s. m.*
			* Il premio potrà essere aumentato per le piccole costruzioni con fonderia e per le riparazioni eseguite fuori officina.
			X Gruppo - Metalli.
—	—	—	*1° Sottogruppo - Ferro ed acciaio* (fabbricazione, fusione e prima lavorazione)
320	XXII	50	Fonderie di feoro e di acciaio - grandi stabilimenti.
321	XVIII	30	Id. » » - piccoli » c. m.
322	XIII	16	Id. » » - » - s. m.
323	XIX	35	Ferriere.
324	XIX	35	Magli - grandi officine.
325	XVI	23	Id. - piccole »
326	XIX	35	Laminatoi di ferro e di acciaio.
327	XIX	35	Trafilerie » » a caldo.
—	—	—	*2° Sottogruppo - Metalli diversi (ferro ed acciaio escluso)* (fusione e prima lavorazione).
328	XV	20	Fonderie di metalli diversi - grandi stabilimenti.
329	XIII	16	Id. » » - piccoli » c. m.
330	X	11	Id. » » - » » s. m.
331	XIII	16	Laminatoi » » - »
332	XVIII	30	Trafilerie » » a caldo (esclusi i metalli preziosi).
333	VI	7	Id. » preziosi.
334	XV	20	Latta - fabbrica di lastre.
335	X	11	Battiloro - c. m.
336	III	4	Id. - s. m.
337	XIII	9	Oro ed argento placcato.
338	VIII	16	Macinazione di metalli.
—	—	—	*3° Sottogruppo - Oreficerie, argenterie, gioiellerie.*
339	X	11	Argenterie - c. m.
340	III	4	Id. - s. m.
341	IV	5	Oreficerie e gioiellerie - c. m.
342	III	4	Id. » - s. m.

Voce	Classe	Premio	INDUSTRIA
—	—	—	*4° Sottogruppo - Utensili ed arnesi, mobili ed articoli diversi in metallo.*
343	XIV	18	Fabbri e magnani per articoli di ferro o acciaio non specificati altrimenti in tariffa, senza fonderia e per lavori eseguiti in officina - c. m. *
344	VIII	9	Fabbri e magnani (come sopra) - s. m. *
345	XIX	35	Id. id. lavoranti su impalcature o ponti. * * (Per i lavori misti, cioè in officina e su ponti, si applicherà una media di premio proporzionale all'importanza delle operazioni eseguite nelle due condizioni di rischio).
346	XIII	16	Coltelli, falci, armi bianche e simili - c. m.
347	IX	10	Id. » » » - s. m.
348	XIII	16	Lime, raspe, seghe.
349	XVI	23	Molle metalliche - per veicoli o grandi meccanismi.
350	XIII	16	Id. » - di piccole dimensioni.
351	XI	12	Morsai.
352	XIX	35	Maniscalchi.
353	XIV	18	Mobili in ferro e casseforti - c. m.
354	IX	10	Id. » » - s. m.
355	XVI	23	Lattai, bandai, stagnai in officina - c. m. *
356	XII	14	Id. » » » - s. m. *
357	XXIV	65	Id. » » su tetti, ponti e impalcature. * * (Per i lavori misti, cioè in officina e su ponti si applicherà una media di premio proporzionale all'importanza delle operazioni eseguite nelle due condizioni di rischio).
358	XII	14	Ottonai.
359	XIV	18	Calderai - per utensili d'uso domestico.
360	X	11	Penne metalliche.
361	XII	14	Stampa, coniazione e impressione di metalli - c. m.
362	VI	7	Id. » » » - s. m.
363	X	11	Cartuccie - escluso il caricamento.
364	XI	12	Minuterie e chincaglierie di metallo - c. m.
365	VII	8	Id. » » - s. m.
366	X	11	Aghi e spilli.
367	XIV	18	Viti e bolloni.
368	XII	14	Chiodi - c. m.
369	X	11	Id. - s. m.
370	XII	14	Puntine di ferro.
371	XII	14	Fili, corde di metallo e cavi.
372	XVI	23	Tela metallica - con trafileria.
373	XI	12	Id. » - senza »
374	IX	10	Caratteri da stampa.
375	XVI	23	Tornitori in metalli
376	IV	5	Cesellatori.
—	—	—	*5° Sottogruppo - Finimento di oggetti metallici in genere.*
377	XIV	18	Arrotatura e politura di metalli - c. m. *
			Id. » » - s. m.
378	VIII	9	* (Se con uso di grandi mole a rotazione celere, il premio verrà aumentato).
379	IX	10	Argentatura, doratura, nichelatura, verniciatura di metalli.
380	XII	14	Smaltatura di metalli.
381	V	6	Galvanoplastica.
			XI Gruppo — Mineraria.
—	—	—	*1° Sottogruppo - Argilla, ghiaia, terre coloranti.*
382	XVIII	30	Cave di argilla, ghiaia, rena, sabbia, terre coloranti. (V. nota dopo il 6° sottogruppo)
—	—	—	*2° Sottogruppo - Combustibili fossili.*
383	XIX	35	Miniere di lignite ed antracite. *
384	XI	12	Torbiere * * (V. nota dopo il 6° sottogruppo)
—	—	—	*3° Sottogruppo - Metalli.*
385	XX	40	Miniere di metalli - compreso il trattamento dei minerali. (V. nota dopo il 6° sottogruppo).
—	—	—	*4° Sottogruppo - Pietre.*
386	XXIII	55	Cave di pietre non specificate in tariffa - con mine. *
387	XIX	35	Cave di pietre non specificate in tariffa - senza mine. *
388	XXIV	65	Cave di marmo, granito, arenaria - con lizzatura. *
389	XXII	50	Cave di marmo, granito, arenaria - senza lizzatura.*
390	XXIV	65	Cave di lava, pozzolana, travertino, tufo. * (V. nota dopo il 6° sottogruppo).
—	—	—	*5° Sottogruppo - Zolfo.*
391	XXIV	65	Miniere di zolfo - compreso il trattamento del minerale. (V. nota dopo il 6° sottogruppo)
—	—	—	*6° Sottogruppo Minerali diversi.*
392	XXII	50	Cave di amianto.*
393	XXII	50	Miniere di asfalto (roccia asfaltica o bituminosa).*
394	XVIII	30	Miniere di grafite.*
395	XX	40	Cave di talco, barite, magnesite.*
396	XVIII	30	Miniere di petrolio.*
397	XIX	35	Miniere di salgemma.*
398	IX	10	Saline - marittime o di sorgente.*

Voce	Classe	Premio	INDUSTRIA
399	XIX	35	Cave di ghiaccio. *
			* Per le voci comprese nei primi 6 sottogruppi si potrà elevare il premio nel caso di condizioni sfavorevoli di scavo e cioè: 1° Facile franamento del materiale e probabilità che vengano colpite più persone contemporaneamente. 2° Uso frequente di esplodenti. 3° Escavi non condotti secondo le regole d'arte. 4° Grande estensione, profondità o attività della cava o miniera. 5° Sistemi di trasporto pericolosi od uso d'impianti meccanici. 6° Produzione di gas deleteri od esplodenti. Si potrà invece diminuire il premio, se colla cava o miniera viene assicurata la lavorazione del materiale (frattura della ghiaia, cottura e macinazione dei minerali, segherie di pietre, raffinerie, ecc.), semprechè l'inclusione non sia già accennata alle singole voci, ed accordando maggior ribasso, quando la lavorazione viene eseguita a mano e in luoghi sicuri. Il premio potrà ancora diminuirsi quando il ricavo dei minerali venga fatto a poca profondità in modo che sia esclusa qualsiasi probabilità d'investimento di materiale e non vengano usati esplosivi nè carri a trazione animale o meccanica.
—	—	—	*7° Sottogruppo - Lavorazione dei prodotti minerari.*
			(Estrazione dei metalli, cottura, fonditura e lavorazione meccanica dei minerali, eseguite in esercizi indipendenti).
400	XXI	45	Altiforni.
401	XVII	26	Fornaci da calce, cemento, gesso - con mulini
402	XI	12	Id. » » » - senza »
403	XVI	23	Zolfo - raffineria, sublimazione, macinazione.
404	XIX	35	Ghiaia - frattura a macchina.
405	XXIII	55	Id. - » a mano.
406	XII	14	Smeriglio - produzione.
407	XVII	26	Macinazione di pietre e terre.
408	XX	40	Scalpellini lavoranti su impalcature o ponti.
409	XVIII	30	Id non » » »
410	XVIII	30	Scultori, marmorai, lapidari su impalcature o ponti.
411	XIV	18	Id. » » in laboratorio.
412	XVII	26	Segherie e lavorazione meccanica di marmi e pietre.
413	XVII	26	Mole e pietre da arrotare.
414	XII	14	Ardesia e lava - lavorazione.
415	XIII	16	Pietre preziose - lavorazione.
			XII Gruppo - Tessile.
—	—	—	*1° Sottogruppo - Filatura ed operazioni preparatorie ed accessorie.* **
416	VI	7	Lavatura meccanica della lana.
417	VII	8	Cardatura di lana e cotone.
418	XI	12	Lana artificiale.
419	VI	7	Pettinatura di canapa, lana e lino. (*Se eseguita solo a mano, il premio potrà essere ridotto*).
420	II	3	Filatura in genere della seta.
421	VII	8	Id. » (esclusa la seta e i cascami; comprese le operazioni preparatorie ed accessorie).
422	VIII	9	Cascami di seta - lavorazione.
423	X	11	Id. di tessili - » (esclusi quelli di seta).
424	III	4	Torcitura di filati in genere.
425	IX	10	Corderie - c. m.
426	IV	5	Id. - s. m.
—	—	—	*2° Sottogruppo - Tessitura ed operazioni preparatorie.*
			(esclusa la filatura e l'apprestamento).
427	V	6	Tessitura meccanica *
428	II	3	Id. a mano. *
			* (Il premio potrà essere modificato quando, sia per la materia lavorata, come per la merce fabbricata, risultasse evidentemente una variazione del rischio medio).
—	—	—	*3° Sottogruppo - Apprestamento di filati e tessuti.* **
429	IX	10	Apprestamento di filati o tessuti (candeggio, appretto, cimatura, garzatura, follatura ecc., esclusa la tintoria e la stamperia) - c. m.
430	III	4	Id. (come sopra) - s. m.
431	IV	5	Stamperie di tessuti.
432	VII	8	Tintorie di filati e tessuti - c. m.
433	III	4	Id. » » - s. m.
—	—	—	*4° Sottogruppo - Tessuti in genere ed altri articoli d'intreccio.* **
			(tutte le operazioni riunite).
434	IX	10	Canapifici, jutifici, linifici.
435	X	11	Cotonifici.
436	VII	8	Lanifici e tessitura di crini.
437	IV	5	Setifici.
439	IV	5	Maglierie, merletti, nastri, passamanterie, e affini
			** (Le lavorazioni, di cui ai sottogruppi della « Tessile » che non portano la distinzione c. m. - s. m., s'intendono eseguite meccanicamente in tutto o in parte; se venissero fatte totalmente a mano, il premio esposto potrà essere diminuito).

Voce	Classe	Premio	INDUSTRIA
			XIII Gruppo - Trasporti.
—	—	—	*1° Sottogruppo - Facchinaggio, esercizio di elevatori, grues e simili.*
439	XXIV	65	Carico e scarico di navi; chiattaiuoli.
440	XX	40	Facchinaggio - in porti di mare.
441	XVII	26	Id. - non » » » * (Il premio potrà essere diminuito, quando il trasporto venga fatto senza impiego di mezzi meccanici o di carri a trazione animale e in genere per merci poco pesanti, non voluminose e che non offrono speciali pericoli per la loro natura).
442	XIII	16	Fattorini di piazza.
443	XVIII	30	Magazzini in genere - tutto il personale - con uso di apparecchi meccanici azionati da motori.
444	XVI	23	Id. » (come sopra) senza motori.
445	XII	14	Imballaggio - senza trasporto.
446	XXI	45	Ascensori, argani, grues ed altri elevatori meccanici - esercizio.
—	—	—	*2° Sottogruppo - Ferrovie.*
447	XV	20	Ferrovie - esercizio - personale delle officine di riparazione del materiale.
448	XI	12	Id. - » - personale di dirigenza e di sorveglianza delle stazioni.
449	XIX	35	Id. - » - personale di trazione e manovratore.
450	XVII	26	Id. - » - personale viaggiante
451	XVII	26	Id. - » - personale d'ordine e di fatica.
452	XV	25	Id. - » - personale in genere.
—	—	—	*3° Sottogruppo - Tramvie.*
453	XVI	23	Tramvie a cavalli - tutto il personale.
454	XV	20	Id. a vapore - » »
455	XVII	26	Id. » - personale viaggiante.
456	XVI	23	Id. elettriche - personale »
—	—	—	*4° Sottogruppo - Trasporti con carri, carrozze e simili; telefori.*
457	XXIII	55	Carriaggi pesanti (per materiale da costruzione, carbone, legna, mobili, casse bestiame, ecc.)
458	XVIII	30	Id. leggeri (carri per merci di poco peso e volume, carri e carrette con molle e simili).
459	XXI	45	Spedizionieri - tutto il personale.
460	XX	40	Carrozze, vetture, diligenze, omnibus - in montagna.
461	XVI	23	Id. » » » - in pianura.
462	IX	10	Pompe funebri.
463	XXVI	90	Automobili - conduttori.
464	XXII	50	Vagoncini a mano su binari - conduzione.
465	XX	40	Guidovie per scarichi forestali.

Voce	Classe	Premio	INDUSTRIA
466	XXVII	105	Lizzatura.
467	XX	40	Telefori.
—	—	—	*5° Sottogruppo - Trasporti fluviali e lacuali.*
468	XIX	35	Bastimenti a vela su laghi, fiumi, lagune - (tutto l'equipaggio).
469	XVII	26	Battelli a vapore - (come sopra).
470	XVIII	30	Barcaiuoli o pescatori su laghi, fiumi, lagune.
471	XVIII	30	Zatterai e fluitazione » »
—	—	—	*6° Sottogruppo - Trasporti marittimi.* (Vedi tariffa speciale a pag..)
			XIV Gruppo - Vestiario.
—	—	—	*1° Sottogruppo - Abiti, pellicce, biancheria, busti, ecc.*
472	VI	7	Sartorie - c. m.
473	I	2.50	Id. - s. m.
474	VI	7	Biancheria - c. m.
475	I	2.50	Id. - s. m.
476	IV	5	Busti - c. m.
477	I	2.50	Id. - s. m.
478	VIII	9	Bottoni di stoffa o di refe - c. m.
479	I	2.50	Id. » » - s. m.
480	VI	7	Materassai.
—	—	—	*2° Sottogruppo - Cappelli.*
481	IV	5	Cappelli di feltro - c. m.
482	II	3	Id. » - s. m.
483	IV	5	Cappelli di paglia - c. m.
484	II	3	Id. » - s. m.
485	IV	5	Berretti - c. m.
486	I	2.50	Id. - s. m.
—	—	—	*3° Sottogruppo - Modisteria, piume, fiori artificiali.*
487	I	2.50	Modisterie.
488	II	3	Fiori artificiali.
489	III	4	Piume - lavorazione.
—	—	—	*4° Sottogruppo - Lavatura, smacchiatura, stiratura.*
490	XII	14	Lavanderie - c. m.
491	IV	5	Id. - s. m.
492	VII	8	Smacchiatori.
493	IV	5	Stirerie.

Voce	Classe	Premio	INDUSTRIA
			XV Gruppo - Varie.
			1° Sottogruppo - Commercio di rivendita al minuto.
494	V	6	Vini - rivendita al minuto (esclusa la fabbricazione e i trasporti).
495	VIII	9	Droghieri.
496	XII	11	Macellai in negozio.
497	II	3	Commercio di rivendita al minuto (pei generi non specificati in tariffa).
			2° Sottogruppo - Guardie, guide, pompieri.
498	XI	12	Guardie forestali e campestri.
499	XI	12	Id. notturne.
500	XIV	18	Id. urbane.
501	IX	10	Id. daziarie e doganali - in città.
502	XX	40	Id. » » - fuori città.
503	XV	20	Id. di questura.
504	XIV	18	Guardacaccia.
505	XIX	35	Guide alpine e portatori.
506	XIV	18	Pompieri regolari.
			3° Sottogruppo - Personale di servizio in genere; impiegati.
507	XI	12	Alberghi - tutto il personale.
508	VI	7	Camerieri
509	XII	14	Bagni - stabilimenti a mare.
510	VI	7	Id. - » a vasche.
511	XI	12	Ospedali - tutto il personale.
512	XVII	26	Manicomi - » »
513	XIV	18	Teatri - » » (macchinisti compres).
514	VIII	9	Domestici, servitori, portieri.
515	VIII	9	Fattorini.
516	I	2,50	Impiegati in genere.
			Il personale di servizio s'intende occupato in soli lavori manuali; se verrà assicurato anche quello adibito al funzionamento di macchine (elevatori, motori in genere, caldaie a vapore, ecc.), il premio verrà elevato.
			4° Sottogruppo - Professioni diverse non specificate in altri sottogruppi.
517	IX	10	Accendilampade (anche su scale).
518	XI	12	Affissatori (anche su scale).
519	IX	10	Becchini.
520	XXI	45	Bersagli - tutto il personale.
521	XVII	26	Cacciatori.
522	XXIV	65	Caldaie - discrostazione o picchettaggio.
523	XIX	35	Macchinisti e fuochisti alle macchine a vapore fisse o mobili. (*Si userà questa voce, qualora in tariffa non siano specificate le condizioni di esercizio dei motori o nel caso si assicurino operai pei quali non si possa prevedere a che genere di macchine verranno addetti*).
524	IV	5	Parrucchieri, barbieri.
525	X	11	Riscaldamento ad acqua, a vapore, ad aria.
526	XV	20	Spazzacamini.
527	XV	20	Sterilizzazione e disinfezione - stabilimenti.
528	IX	10	Tappeti - battitura.

Classificazione delle voci, approvata dal Consiglio Superiore nelle sedute del 27 e 28 novembre 1903.

Il presidente
Ing. G. SPERONI.

Il segretario
A. REBESI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
RAVA.

Relazione *di S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti a* **S. M. il Re**, *in udienza del 7 gennaio 1904, sul decreto che introduce delle modificazioni nel Regolamento della Commissione consultiva per le nomine, le promozioni e i tramutamenti in magistratura.*

SIRE!

L'Istituto della Commissione consultiva per le promozioni in magistratura ed il suo funzionamento hanno formato oggetto di critiche e discussioni frequenti così nel Parlamento, che nella stampa, ed in seno allo stesso Corpo giudiziario.

Perciò credetti mio dovere, sino dai primi giorni che assunsi il governo della giustizia, di rivolgere lo studio ad esaminare quali potessero essere i difetti di questo essenziale e delicato meccanismo dell'organizzazione giudiziaria, e quali i possibili rimedi.

Io mi proposi, anzitutto, il problema se convenisse di conservare ancora la Commissione consultiva. Da varie parti, infatti, ne era chiesta la soppressione, da taluni sostenendosi che essa contraddicesse al principio costituzionale della responsabilità ministeriale, da altri che essa non fosse idonea, per la natura degli elementi che la compongono, allo scopo per il quale era stata istituita.

Non mi parve tuttavia, che tali ragioni dovessero essere accolte.

La Commissione consultiva fu liberamente istituita dal Governo al solo scopo di avere lume e consiglio nelle promozioni del personale giudiziario; le sue deliberazioni non sono giudizi imperativi ed insindacabili, ma semplici pareri o, se vuolsi, perizie tecniche sul merito comparativo dei magistrati; pareri e perizie che, quantunque possano raggiungere, per la loro virtù intrinseca, un alto valore morale, non vincolano in modo assoluto l'azione, nè coprono la responsabilità del Ministro. Questi, non soltanto ha larga libertà di scelta per le nomine ai gradi giudiziari, entro le

categorie promovibili indicate dalla Commissione, ma può anche prescindere dai pareri emessi, per apprezzamenti e motivi dei quali è responsabile verso il Parlamento.

D'altro canto, però, la Commissione consultiva ha la sua ragione d'essere. Devesi, infatti, considerare che il Ministro non potrebbe esaminare personalmente, in ogni singolo caso, i precedenti di carriera, i titoli e gli altri elementi, dai quali risulta il valore comparativo di ciascun magistrato, e dovrebbe quindi, pur sempre, ricorrere al parere e consiglio di persone di sua fiducia.

Ora, una Commissione consultiva, permanente, regolata con norme fisse, prestabilite e composta di alti magistrati scelti dalla stessa magistratura, offre la maggiore e la più sicura guarentigia di pareri coscienziosi, imparziali e tecnicamente autorevoli.

Infatti il grado che i membri della Commissione occupano nell'ordine giudiziario, fa presumere che si trovino presso di loro, altezza d'ingegno, vastità di dottrina, antica esperienza delle cose giudiziarie, massima integrità, fermezza e indipendenza di carattere, quali occorrono per un ufficio così delicato ed importante. Inoltre il sistema elettivo della Commissione, conferisce alle sue deliberazioni il pregio dell'assoluta indipendenza politica.

È necessario, adunque, cercare altrove che nella asserita inettitudine organica di questo Corpo, la ragione per la quale talvolta non sembrò corrispondere a quanto da esso si sarebbe dovuto attendere; ed io ho creduto di trovarla nei difetti delle regole vigenti, che si riferiscono alla nomina dei commissari, alle notizie ed informazioni che devono costituire la base degli scrutini, alla procedura, infine, relativa agli scrutini stessi.

Quindi ho preparato un assieme di riforme radicali al Regolamento vigente che ora sottopongo alla Vostra alta approvazione.

***

Una delle principali innovazioni concerne il sistema di nomina dei commissari.

Fu osservato spesso, e non da oggi, che per dare alla Commissione consultiva il carattere di una eletta rappresentanza di tutta la magistratura, bisognerebbe comporla con membri di tutte le Corti Supreme dello Stato.

Necessità d'indole pratica costringono, invece, a formarla coi magistrati della sola Corte di Roma, la quale, del resto, è la maggiore di tutte, perchè soltanto in tal modo si può ottenere uno svolgimento sollecito, continuo e regolare delle operazioni di scrutinio, quale è richiesto dalle esigenze del servizio.

Se, tuttavia, tali necessità pongono ostacolo ad un allargamento delle condizioni di eleggibilità, nulla impedisce di conseguire indirettamente lo scopo di far partecipare le altre Corti alla costituzione della Commissione, con un allargamento dell'elettorato, cioè estendendo ad esse il diritto di eleggere i membri della Commissione medesima.

Ed io ho adottato tale innovazione, convinto che essa accresca il prestigio e l'autorità di questo Corpo, sia di fronte al Governo ed all'opinione pubblica, sia di fronte allo stesso ordine giudiziario, il quale, divenuto, in certo qual modo, solidale nella costituzione del Corpo stesso, sarà proclive a tributare maggiore ossequio ai suoi pareri; e, d'altra parte, i singoli commissari, dovendo la nomina a così estesa ed autorevole assemblea elettorale, sentiranno maggiormente la grave importanza dei loro doveri.

Nè mi parve che si dovesse obbiettare la insufficiente conoscenza delle persone da eleggersi da parte degli elettori delle altre Corti, perchè la lunga carriera e l'ufficio coperto dai magistrati della Cassazione di Roma, dànno alla loro persona una generale notorietà nell'ordine giudiziario; e si deve, anzi, supporre che le vicende della comune carriera, nella quale eletti ed elettori hanno raggiunto uguale grado, avrà dato occasione, nella generalità dei casi, di stringere una conoscenza maggiore nelle precedenti residenze e nei precedenti gradi coperti.

L'adottato allargamento della base elettorale non poteva, nondimeno, essere applicato col sistema di una elezione diretta da parte di ogni membro delle singole Corti, perchè la prevalenza numerica della Corte di Roma avrebbe distrutto gli effetti dello allargamento stesso. Quindi ho scelto il sistema di una elezione per liste: ciascuna Corte, cioè, dovrà formare, mediante votazione, la lista delle persone che prescoglie a membri della Commissione consultiva, ed il Ministro, accertato il risultato della votazione, dichiarerà eletti a commissari coloro che saranno compresi nel maggior numero delle liste.

Ho introdotta, anche, un'altra modificazione nella nomina dei commissari: l'estensione, cioè, dell'eleggibilità al di fuori dei componenti la Corte di cassazione di Roma, a favore di magistrati di pari grado, collocati a riposo che si trovino domiciliati in Roma e non esercitino la professione legale. Questa novità, che fu già proposta in taluni disegni di riforma giudiziaria, potrà, benchè, forse, assai raramente, introdurre nella Commissione persone, che, dividendo la qualità e l'autorità degli attuali eleggibili, si trovino nella condizione più favorevole della assoluta libertà da ogni cura e da ogni impegno di ufficio.

In ordine a questo tema delle nomine avrei voluto aggiungere una disposizione che sancisse l'obbligo negli eletti di accettare l'incarico, salvo gravissime ragioni di dispensa. Me ne dissuase il carattere puramente regolamentare di queste disposizioni. Ho fede, d'altro lato, che non si verificherà forse mai il caso di rifiuto dell'ufficio di commissario, ben sapendo come si senta dai membri della magistratura nostra, il dovere della solidarietà verso quest'ordine supremo dello Stato, e il dovere, quindi, del loro concorso volenteroso a mantenere alta l'autorità e il prestigio dell'ordine stesso coll'assicurare ad esso degni funzionari.

***

Il numero dei membri della Commissione consultiva da cinque, quale era in origine, fu esteso, nelle successive riforme del suo Regolamento, fino all'attuale di diciotto, in correlazione all'aumento delle funzioni della Commissione ed al sistema, adottato nell'ultima riforma, degli scrutini a turno di graduatoria.

La questione del numero è assai complessa, perchè se da una parte, in considerazione della grave età e degli uffici che già incombono ai commissari, sembrerebbe opportuno di estendere tale numero per non costringere ciascun commissario ad un lavoro eccessivo, per l'opposto i vantaggi della scelta migliore, della semplicità nella procedura di elezione, e gli inconvenienti che si sogliono verificare nelle assemblee troppo numerose, indurrebbero a restringere, per quanto fosse possibile, il numero stesso.

Ad accrescere la complessità del problema interviene una esigenza ulteriore, quella cioè di costituire le sedute con un numero fisso, inderogabile, di componenti, per evitare che le variazioni di numero influiscano sulla sorte e sull'autorità dei singoli scrutinî.

Per conciliare queste esigenze diverse e contraddittorie, io ho creduto di adottare il sistema seguente.

Il numero complessivo dei membri della Commissione rimane l'attuale di diciotto, che l'esperienza dimostra sufficiente per fare sì che la Commissione possa procedere ad un ampio lavoro di scrutinî, sino a comprendere tutti i magistrati che occupano annualmente la prima categoria di ciascun grado o, se pretori, la prima metà della graduatoria, secondo la regola di cui all'articolo 7.

Tale numero, ripeto, è, senza dubbio, sufficiente, tanto più che la quasi assoluta abolizione degli scrutinî dei vice-presidenti, l'istituzione dei Consigli giudiziari locali e il deferimento del parere sui traslochi di ufficio alle sezioni unite, secondo le nuove disposizioni che ho introdotte, allevierà e renderà più perequato,

che oggi non sia, il lavoro delle due sezioni della Commissione.

Ma ciascuna adunanza dovrà essere composta con un numero fisso e inderogabile di membri: cioè le adunanze di ciascuna sezione col numero di cinque membri, quelle delle sezioni unite col numero di dieci.

La diversa proporzione fra il numero dei componenti le singole adunanze ed il numero complessivo dei membri è spiegata dal sistema introdotto delle supplenze. Di vero, dei diciotto membri della Commissione, dieci soltanto sono commissari *effettivi*, ossia in numero corrispondente a quello necessario per le adunanze di ciascuna delle due sezioni; e i rimanenti otto sono commissari *supplenti*, destinati cioè, a sostituire i primi in caso di assenza o impedimento qualsiasi, per integrare il numero fisso richiesto.

Il sistema della supplenza mira, quindi, a portare un doppio beneficio, quello di mantenere ed assicurare nelle adunanze codesto numero fisso, e quello di adibirvi quei commissari i quali non si trovino impegnati nelle sedute della Corte di cassazione o di soverchio gravati di lavoro presso la Corte medesima, o per qualsiasi altra ragione impediti di partecipare ai lavori della Commissione.

Ad escludere ogni arbitrio, ho attribuito al corpo elettorale di designare, nelle votazioni annuali, quali debbano essere i commissari effettivi e quali i supplenti; e per ovviare agli inconvenienti che derivano da vacanze di posti nella Commissione, avvenute nel corso dell'anno, quando sarebbe inopportuno di provocare le elezioni suppletive, ho stabilito che il Ministro possa coprire tali vacanze con membri supplenti straordinari, tratti dalle liste formate dalle Corti a principio d'anno e l'ufficio dei quali scada al termine dell'anno.

Nella composizione della Commissione ho anche riparato all'inconveniente che fu più volte lamentato, di una inadeguata rappresentanza del Pubblico Ministero in seno alla Commissione. Ho aumentato, infatti, il numero di questi membri a quattro, dei quali due effettivi e due supplenti; e se, in ciascuna adunanza parteciperà, come attualmente, un solo dei membri stessi, il suo intervento avrà maggiore importanza, sia perchè indispensabile, sia perchè, essendo il numero dei componenti l'adunanza ridotto da nove a cinque, viene ad essere accresciuta da 1|9 ad 1|5 la rappresentanza proporzionale di questa parte dell'ordine giudiziario.

Il sistema delle supplenze ha indotto la necessità di convertire le indennità spettanti ai membri della Commissione in medaglie di presenza per ogni seduta.

Ho ridotto, infine, da un triennio a un biennio la durata in carica dei commissari, stabilendo, di conseguenza, che scadano ogni anno per la metà, salvo diritto ad una riconferma. Di vero nei corpi elettivi, la breve durata dell'ufficio dei singoli componenti, conferisce alla intensità della vità dei corpi stessi. Inoltre la esperienza insegna come nelle Commissioni consultive da lungo tempo costituite, la primiera giusta severità degli scrutini vada man mano allentandosi per molteplici motivi, con pregiudizio dei veri interessi della magistratura.

***

Il còmpito attribuito alla Commissione rimane quasi interamente inalterato.

Ho, però, stabilito che non si proceda a scrutinio dei vice-presidenti, se non a richiesta del Ministro o a loro domanda, intendendosi, altrimenti, che conservino, per gli effetti della promozione al grado superiore, la qualifica avuta nel grado precedente. Questa innovazione è autorizzata dal disposto degli articoli 51 e 72 delle legge di ordinamento giudiziario, per il quale la idoneità dei giudici di tribunale a gradi superiori, abbraccia, oltre alla promovibilità al grado di vice presidente, quella, altresì, ai gradi di presidente di Tribunale e consigliere d'appello; ed è consigliata da ragioni di opportunità, perchè la troppo breve permanenza nel posto di vice presidente non fornisce, di regola, elementi per un nuovo giudizio, sicchè, difatti, la Commissione suole confermare la qualifica attribuita nel grado precedente.

Ho, inoltre, sostituito le sezioni unite alla sezione prima nei pareri sui traslochi di ufficio, sia per alleviare il lavoro già soverchio di detta sezione, sia per dare maggiore autorità al parere, tenuto anche conto del diminuito numero dei membri di ogni singola sezione.

Infine, ho richiesto che, trattandosi di nomina in magistratura di funzionari del Ministero già appartenenti alla magistratura e che aspirano a rientrarvi con grado superiore a quello prima coperto, la Commissione indichi nel suo parere, quale sia la qualifica che loro spetti per la nomina a tale grado. Questa modificazione è intesa a pareggiare la loro condizione a quella dei loro colleghi rimasti in magistratura, ed a fornire al Ministero un criterio più preciso per decidere sull'appagamento delle loro istanze, e sul posto che loro competa nella graduatoria relativa al grado giudiziario al quale essi aspirano.

***

È giustizia riconoscere che se gli scrutini della Commissione consultiva diedero motivo talvolta a non benevoli apprezzamenti, la causa dipese, in gran parte, anzichè dal fatto della Commissione, dagli erronei e insufficienti elementi di giudizio, posti a sua disposizione, perchè le notizie sul magistrato fornite dal suo incartamento personale sono spesso incomplete e talora anche inesatte o contraddittorie.

Per riparare a questo grave difetto, io ho rivolto la mente all'istituzione di Consigli giudiziari locali, i quali avranno il còmpito di fornire alla Commissione le informazioni dettagliate e motivate necessarie per lo scrutinio, dopo presa visione dei titoli presentati dal magistrato scrutinando.

La istituzione dei Consigli giudiziari locali fu vagheggiato in vari progetti di riforma giudiziaria, in sostituzione più o meno assoluta, del Consiglio o Commissione centrale di scrutinio, e, quindi, coll'ufficio di formare gli elenchi dei promovibili, ritenendosi, con ragione, che tali Consigli offrissero i vantaggi di un maggiore decentramento della procedura di scrutinio, e di una conoscenza più esatta del merito comparativo e della condotta dei magistrati appartenenti alle varie circoscrizioni giudiziarie.

Tuttavia il còmpito loro attribuito presentava il gravissimo difetto di una malteplicità di giudizi, e quindi, di una inevitabile sperequazione regionale.

Tale difetto viene eliminato coll'attribuire a tali Consigli solamente il compito di raccogliere e formulare le informazioni che saranno poi vagliate, controllate, comparate e corrette negli scrutini definitivi della Commissione consultiva centrale.

Si può anche ricordare che la opportunità di garantire la giustizia e la verità delle informazioni e proposte riguardanti le promozioni, colle discussioni e i voti di consessi giudiziari locali, fu riconosciuta in varî ordinamenti giudiziari, quali il germanico, l'austriaco e lo spagnuolo; e suggerì al Ministro Armò le votazioni dei punti di merito da parte delle assemblee dei tribunali e delle Corti, prescritte con la circolare 15 novembre 1903 e poi non attuate.

I Consigli giudiziari che intendo istituire e dei quali fisso le norme fondamentali, salvo all'esperienza di suggerire la necessità di regole più dettagliate, sono costituiti:

per gli scrutinî dei pretori, da un collegio sedente presso il Tribunale e composto dei capi del Tribunale e di due giudici. Ove occorra una nomina di detti giudici, vale a dire nei tribunali composti da un numero di giudici maggiore di due, essi sono nominati, a principio d'anno, dal presidente del Tribunale. Nei Consigli costituiti presso i tribunali maggiori ho aggiunto, poi, in considerazione del maggiore lavoro, un quinto membro nella persona di un vice presidente, il quale sarà nominato dal presidente, ogni

anno a turno di anzianità, per assicurare il parziale rinnovamento del personale del Consiglio;

per gli scrutinî dei giudici e vice presidenti, da un collegio sedente presso la Corte d'appello e composto dei capi della Corte medesima, di due consiglieri eletti dall'assemblea della Corte, e di un presidente di sezione, il quale ultimo viene nominato ogni anno dal primo presidente a turno di anzianità per assicurare anche in questo Consiglio il parziale rinnovamento del suo personale;

per gli scrutinî dei sostituti procuratori del Re, da un collegio sedente presso la stessa Corte e composto dei capi della Corte di appello e di un sostituto procuratore generale nominato, quest'ultimo, a turno annuale di anzianità.

L'intervento, in tali Consigli, dei capi dei corpi giudiziari che, naturalmente, li presiederanno, dimostra che la nuova istituzione non menoma l'autorità gerarchica dei capi stessi, e non distrugge il loro ufficio di vigilare e riferire sopra i magistrati dipendenti; ma integra e completa detta autorità ed ufficio coll' aiuto materiale e morale di un elemento giudiziario tratti dai corpi stessi, ai quali essi presiedono.

Questo aiuto è tanto più opportuno, inquantochè il compito dei Consigli non sarà già di fornire apprezzamenti generici e indeterminati sul merito degli scrutinandi, ma di raccogliere gli elementi risultanti dagli incartamenti personali, e da quelle altre indagini che siano necessarie; di esaminare i titoli, sentenze e lavori presentati dagli scrutinandi; ed in base a tali elementi, lumeggiati dalla conoscenza personale che i membri del Consiglio possono avere, di persone, di fatti, di ambienti locali, e, altresì, delle liti e processi ai quali si riferiscono i lavori giudiziarî del magistrato, formulare informazioni particolareggiate e motivate.

Così l'opera di questi Consigli sarà sorgente abbondante di verità per gli scrutini della Commissione consultiva, e darà agli scrutinandi la massima garenzia che i loro titoli di scrutinio siano, nella trafila del doppio esame dei Consigli e della Commissione, accuratamente vagliati.

A conservare, però, all'opera stessa il suo carattere, si è stabilito che le notizie informative non siano deliberate collegialmente, ma, se l'accordo non intervenga, ogni membro del Consiglio rimetta alla Commissione consultiva il proprio avviso motivato e firmato. Inoltre, per rispettare l'autorità gerarchica dei capi della Corte d'appello, si stabilisce che le notizie informative date per i pretori dai Consigli giudiziari dei tribunali, debbono essere completate colle loro informazioni e pareri.

Avrei desiderato di comporre un simile Consiglio anche per gli scrutini dei consiglieri di appello, sostituti procuratori generali e gradi equiparati, ma nella impossibilità di costituirli presso le Corti senza farvi partecipare magistrati di grado eguale a quello dei magistrati da scrutinare — il che poteva essere cagione di gravi inconvenienti — ho dovuto limitarmi a prescrivere che le informazioni siano fornite congiuntamente dai capi delle Corti.

Limitatamente agli scrutinî dei consiglieri d'appello ha stabilito, però, che i capi delle Corti si aggreghino, nel raccogliere e formulare le informazioni, il presidente della sezione, cui appartiene il consigliere da scrutinare, poichè, conoscendolo egli più da vicino, potrà portare su di lui un giudizio fondato e motivato.

Non credetti opportuno di estendere tale disposizione agli scrutinî dei presidenti di tribunale, procuratori del Re e sostituti procuratori generali d'appello, sia perchè l'opera di essi deve essere pienamente cognita ai capi delle Corti, stante i continui e diretti rapporti di ufficio, sia quanto agli scrutinî del pubblico ministero, per non dare prevalenza indebita, nel giudizio su di loro all'elemento della magistratura giudicante.

Oltre agli elementi di giudizio forniti da tali informazioni e dai titoli di scrutinio del magistrato, la Commissione consultiva potrà, come ora, disporre di tutte le notizie di carriera risultanti dagli incartamenti personali che esistono presso il Ministero.

Ma nel dubbio che tutto ciò potesse non bastare, specie per ciò che riflette la condotta del magistrato, considerati anche i difetti e le lacune delle nostre procedure disciplinari, ho accordato alla Commissione consultiva la più ampia libertà di azione, prescrivendo che possa interrogare, a voce o per iscritto, il magistrato scrutinando intorno agli addebiti risultanti a suo carico, e valersi di tutti gli altri mezzi di indagini che reputerà necessari.

Può accadere, inoltre, che alla Commissione consultiva venga a mancare, più o meno completamente, l'aiuto dei Consigli giudiziari, perchè il magistrato da scrutinare si trovi adibito a funzioni diverse di quelle ordinarie. Non ho creduto di disciplinare tali casi per la loro eccezionalità e varietà, parendomi meglio di lasciar libera la Commissione di raccogliere le informazioni necessarie allo scrutinio nei modi che, volta per volta, ravviserà più opportuni, giusta le amplissime facoltà di indagine a lei consentite.

***

Il Regolamento in vigore, nella speranza di stabilire con esattezza le gradazioni di merito dei magistrati, introdusse le cinque distinzioni dei promovibili in *buoni, buoni a pieni voti, ottimi, ottimi a pieni voti* e *di merito eccezionale*.

L'esperienza ha condannato questa minuta specificazione. Le gradazioni di merito sono, nella realtà delle cose, anche più varie di quelle date dalle cinque classi, ma nessun sistema di scrutinio, per perfezionato che sia, è atto a constatare gradazioni così particolari.

Codeste sfumature di scrutinio possono soltanto moltiplicare gli inevitabili errori di giustizia distributiva; o spingere la Commissione, per timore degli errori stessi, in una china di eccessiva indulgenza, col pericolo che si giunga, ad alterare e confondere il vero, primitivo valore delle varie qualifiche.

I ho ritenuto, quindi, necessario di tornare al sistema dei precedenti Regolamenti, riducendo le qualifiche a tre sole, di *promovibili, promovibili a scelta* e *promovibili per merito eccezionale*, in corrispondenza di tre tipi diversi di magistrati, fra i quali non dovrebbe essere possibile equivoco o confusione di sorta.

Ognuna delle tre qualifiche risponde nello stesso tempo ad una ragione di anzianità e ad una ragione di merito, perchè ai termini della legge vigente, un minimo di anzianità in ciascun grado è sempre necessario per la promozione, ed all' incontro, la pura anzianità non basta, se disgiunta dal merito, (art. 11, 13 e 14 della legge 8 giugno 1890).

Ma mentre per la semplice qualifica di *promovibile* la ragione dell'anzianità prevale, trattandosi di magistrati che coprono da lunghi anni un grado giudiziario senza mostrare difetto nè di capacità o di coltura, nè di operosità e condotta, talchè si possa presumere che copriranno degnamente il grado superiore; per la qualifica di promovibile a *scelta* deve prevalere all'opposto la ragione del merito, dovendo trattarsi di magistrati i quali, per ingegno e coltura, sopravvanzino i loro colleghi sì da meritare di essere promossi prima degli altri al grado superiore; ed infine per la qualifica straordinaria di *merito eccezionale* si ha riguardo, in modo quasi assoluto, alla ragione del merito, perchè tale qualifica deve spettare soltanto ai magistrati i quali, oltre agli ordinari requisiti di carriera, posseggano quelle superlative e rare doti di mente e dottrina che si impongono all'estimazione universale e giustificano, nell'interesse stesso della magistratura, la loro rapida ascesa alle alte cariche giudiziarie.

E per raffermare il carattere speciale di quest'ultima qualifica, ho creduto opportuno di darne una definizione analoga a quella dell'art. 16 della legge 8 giugno 1890 che concerne l'esame di merito distinto.

Quantunque il diverso significato di queste qualifiche sia chiarissimo di per sè, mi è sembrato necessario di indicare quale

debba essere normalmente il riparto proporzionale annuo dei posti di promozione a favore di ciascuna delle tre categorie. Ciò feci per evitare che la Commissione, nell'incertezza sul valore pratico delle qualifiche o specialmente nel dubbio che non vengano promossi quelli che hanno la qualifica minore, si astenga dall'assegnarla, ed abbondi invece, nelle qualifiche maggiori, alterandone e confondendone il valore. Tale riparto, colla crescente preferenza concessa ai magistrati promovibili a scelta o di merito eccezionale, man mano che si salgono i gradi della carriera giudiziaria, pone in evidenza la necessità di esigere doti sempre maggiori di ingegno e di coltura in corrispondenza ai gradi superiori; e specialmente a quell'ultimo di consigliere di cassazione che costituisce uno degli uffici più alti ed importanti nell'organizzazione dello Stato.

Ma l'efficacia di questo riparto non va portata oltre lo scopo per il quale esso è stato istituito, di scolpire, cioè, il valore concreto delle singole qualifiche. Esso non vincola la libertà del Ministro, il quale conserva, sotto la sanzione della sua responsabilità politica, la facoltà di derogarvi giusta le esigenze del servizio ed il suo giudizio personale sul valore comparativo e le speciali attitudini dei singoli magistrati.

Agli effetti di tale riparto ho aggiunta la equiparazione delle qualifiche sinora adottate, con quelle da me stabilite: equiparazione necessaria come norma generale, ma che non menoma, pur essa, la libertà responsabile del Ministro.

Infine ho stabilito, che i presidenti di tribunale ed i procuratori del Re siano scelti, di regola, tra i magistrati classificati di merito eccezionale e promovibili a scelta, sembrandomi che in tali uffici direttivi, dal buono o cattivo esercizio dai quali dipendono in gran parte i risultati dell'amministrazione della giustizia in seno ai Corpi giudiziari, e che attribuiscono diritto di vigilanza e disciplina sopra gli altri magistrati, non possano essere confidati se non a persone che emergano, per ingegno e coltura, al disopra dei loro colleghi.

***

La procedura degli scrutinî rimane inalterata, salvo le seguenti innovazioni principali.

Mantenuto fermo il sistema che gli scrutinî debbano seguire per turno d'anzianità secondo la graduatoria, ho determinato come loro meta e confine il limite della prima categoria, e per i pretori, non divisi in categorie, il limite della prima metà della graduatoria, affinchè la Commissione, dando largo svolgimento alla sua azione, fornisca al Ministro ampio campo di scelta, ma non possa eccedere nella azione stessa sino a scrutinare magistrati ancora troppo lontani dalla possibilità di una promozione.

D'altra parte ho introdotto nel sistema predetto un temperamento diretto a conciliarne l'applicazione con il carattere e gli effetti della qualifica di merito eccezionale. La stretta applicazione del sistema potrebbe portare che i magistrati che ottengano tale qualifica, non possano, nondimeno, avere un congruo vantaggio di promozione a cagione del ritardo nello scrutinio; ed è quindi razionale di concedere a coloro ai quali, presumibilmente può spettare detta qualifica, un'anticipazione di scrutinio.

Tuttavia, per evitare ogni arbitrio od eccesso ho ristretto lo scrutinio anticipato in limiti fissi ed angusti, accordandolo soltanto e dopo sei anni di grado, ai magistrati che già ebbero la massima qualifica nello scrutinio precedente. Ad essi ho equiparato poi i giudici e sostituti promossi coll'esame di merito distinto: poichè l'approvazione in tale esame, la quale dà benefici di carriera maggiori persino di quelli derivanti dalla qualifica di merito eccezionale, induce a supporre che detti magistrati avrebbero ottenuto tale qualifica, se fossero stati promossi in seguito a scrutinio.

Circa le deliberazioni delle singole sezioni, oltre alla novità già ricordata del numero fisso dei componenti, ha introdotto quella dello scrutinio segreto, seguendo il sistema generalmente adottato nella nostra legislazione per le deliberazioni collegiali che riguardano persone.

Quanto poi alle deliberazioni delle sezioni unite, le quali seguono a numero pari di votanti, fu necessario di modificare la disposizione in vigore, secondo cui, a parità di voti, prevale il voto del presidente, e di stabilire, invece, che debbano raccogliere la maggioranza di voti 6 su 10. Questa maggioranza è necessaria, sia perchè col sistema dello scrutinio segreto non si può conoscere il voto del presidente, sia perchè essa rappresenta precisamente la somma delle maggioranze richieste nelle singole sezioni.

Ho completato, inoltre, la procedura da seguirsi negli esami e nei ricorsi; ed ho ristretto il diritto di ricorso al solo caso della dichiarazione di impromovibilità che può colpire il magistrato, oltrechè nei suoi interessi morali, - sembrandomi che rispetto alle deliberazioni relative soltanto alla classificazione, il ricorso non sia compatibile con la natura soggettiva e discretiva delle deliberazioni stesse, e basti, invece, senza grave danno del magistrato, la garanzia di un riesame dopo due anni in base ai nuovi elementi di giudizio.

In ordine ai tramutamenti di ufficio dei magistrati inamovibili non mi è parso necessario di modificare le disposizioni in vigore. Invece, per i tramutamenti su domanda e consenso del magistrato ho creduto opportuno di correggere le disposizioni medesime, quanto al modo di accertare l'esistenza della domanda o del consenso, prescrivendo che a tal uopo sia necessario uno scritto proveniente dall'interessato.

Queste sono le principali innovazioni introdotte nel vigente Regolamento. Esse dovranno venire applicate anche agli scrutinî ora in corso, poichè il carattere consultivo della Commissione vieta un regime transitorio che contraddirebbe alle nuove regole, dalle quali dipende il valore intrinseco dei pareri della futura Commissione.

Io ho piena fiducia che le nuove disposizioni verranno accolte dalla magistratura con benevola simpatia pari all'affetto verso di essa che le ha suggerite all'animo mio. Tali disposizioni moltiplicano a favore dei magistrati le garanzie del più santo loro diritto, quello, cioè, di una giusta ricompensa dei sacrifici che affrontano quotidianamente per l'esercizio del nobilissimo ufficio, delle cure e del tempo dedicati allo studio delle ardue discipline giuridiche, delle lotte aspre e dolorose, sostenute per il trionfo della verità e della giustizia.

Esse, mediante l'estensione dell'elettorato a tutte le Corti Supreme, e l'istituzione dei Consigli giudiziari locali, chiamano tutto il corpo giudiziario a costituire la Commissione consultiva ed a cooperare al suo funzionamento, sicchè, come già dissi, lo rendono, in certo qual modo, solidale nei risultati degli scrutinî. A questa solidarietà io faccio specialmente appello, perchè la magistratura accolga i responsi della Commissione consultiva con ossequente riverenza, e così, rispettando se stessa nelle deliberazioni di questo alto Consesso, mantenga e raffermi la stima del Paese verso coloro ai quali è affidata la missione della giustizia.

Con tale speranza, chiedo alla Maestà Vostra l'approvazione dell'unito Regolamento.

Il Ministro di grazia e giustizia e dei culti
RONCHETTI.

Il Numero 2 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 11, 13 e 14 della legge 8 giugno 1890, n. 6878, serie 3ª;

Visti i RR. decreti 2 dicembre 1900, n. 391 e 4 aprile 1901, n. 110, che modificano le disposizioni del R. decreto 1° aprile 1897, n. 117, riguardante la Commissione consultiva per le nomine, le promozioni e i tramutamenti dei magistrati giudicanti e dei funzionari del pubblico ministero;

Ritenuta la convenienza di modificare nuovamente e coordinare in unico testo le disposizioni degli anzidetti decreti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alle disposizioni dei RR. decreti 2 dicembre 1900, n. 391 e 4 aprile 1901, n. 110, riguardanti la Commissione consultiva per le nomine, le promozioni e i tramutamenti dei magistrati, sono sostituite le seguenti:

Art. 1.

È istituita presso il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti una Commissione consultiva, per dare il suo parere:

a) sulla promovibilità dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero, e sulla nomina della magistratura degli avvocati, professori e funzionari che abbiano i requisiti prescritti dalla legge, eccettochè si tratti di nomine o promozioni per le quali è prescritta la deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Trattandosi di funzionari del Ministero di Grazia e Giustizia, già appartenenti alla magistratura, che chiedono di farvi ritorno con grado superiore a quello prima coperto, la Commissione consultiva esprime, altresì, il suo avviso sulla classifica che loro spetti per la nomina al grado al quale essi aspirano.

b) sul tramutamento di sede, con parità di grado e di stipendio, dei magistrati giudicanti inamovibili, che non lo abbiano domandato o non vi abbiano consentito, eccettochè si tratti di magistrati per la nomina dei quali è prescritta la deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

La Commissione è composta di quattordici magistrati giudicanti e di quattro rappresentanti del pubblico ministero. Dei quattordici magistrati giudicanti otto sono effettivi e sei supplenti; dei quattro rappresentanti del pubblico ministero due sono effettivi e due supplenti.

Sono eleggibili a membri della Commissione:

1° i magistrati giudicanti della Corte di cassazione di Roma;

2° i rappresentanti del pubblico ministero presso la Corte medesima;

3° i magistrati di cassazione, i rappresentanti del pubblico ministero in cassazione e i primi presidenti, procuratori generali e presidenti di Sezione di Corte di appello, collocati a riposo con tale grado effettivo, domiciliati in Roma e non esercenti la professione legale.

I commissari durano in ufficio due anni e si rinnovano ogni anno per la metà, senza distinzione fra membri effettivi o supplenti. Non possono essere eletti per più di due bienni consecutivi.

Ciascun componente della Commissione ha diritto ad una medaglia di presenza di lire dieci per ogni seduta. La somma occorrente sarà prelevata sul capitolo « Indennità di supplenza e di missione » del bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia.

Due magistrati, nominati dal Ministro, di grado non superiore a quello di giudice di Tribunale o di sostituto procuratore del Re, esercitano l'ufficio di segretari della Commissione consultiva. Durano in ufficio non oltre un biennio e possono essere riconfermati una volta sola.

Finchè restano in carica non si procede all'esame dei loro titoli per la promozione.

Art. 3.

I membri della Commissione consultiva sono designati dalle cinque Corti di cassazione del Regno.

Ciascuna di dette Corti, in assemblea generale, nel giorno che sarà fissato dal Ministro, in principio di ogni anno, avuta comunicazione dal Ministero della lista di coloro che sono eleggibili a commissari, secondo l'articolo precedente, del numero dei commissari effettivi e supplenti da nominarsi, vota a scrutinio segreto la lista dei commissari effettivi e la lista dei commissari supplenti.

Ogni membro della Corte scrive sulla sua scheda i nomi di coloro che presceglie, rispettivamente, per l'ufficio di commissario effettivo e di commissario supplente, fino a concorrenza del numero dei posti vacanti nella Commissione. Sono, quindi, compresi nelle liste della Corte i nomi, degli eleggibili che hanno raccolta la maggioranza assoluta dei voti, rispettivamente come commissari effettivi o come commissari supplenti. Se il numero di tali nomi è inferiore al numero dei posti vacanti, si ripete la votazione sui nomi di coloro che ebbero minore numero di voti dei precedenti; ed i nomi degli eleggibili che ottengano maggior numero di voti in questa seconda votazione, sono aggiunti nelle liste sino a completare il numero sopraindicato.

Il Ministro, ricevute dai capi delle Corti le liste votate, accompagnate dai verbali di votazione, riconosce l'esito dell'elezione e dichiara eletti, rispettivamente a membri effettivi e a membri supplenti della Commissione, coloro che sono compresi nel maggior numero delle liste relative: a parità di numero prevalgono coloro che sono di grado superiore; a parità di grado prevalgono coloro che sono più anziani nel grado che coprono o nel grado coperto prima del collocamento a riposo.

L'esito dell'elezione viene pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

Verificandosi vacanze di posti nella Commissione, durante il corso dell'anno, il Ministro provvede colla nomina di magistrati compresi nelle liste formate dalle Corti al principio dell'anno.

L'ufficio di questi supplenti straordinari cessa al termine dell'anno in corso.

Art. 4.

La Commissione si divide in due Sezioni, ciascuna delle quali ha, quali membri effettivi, quattro magistrati giudicanti e un membro del pubblico ministero. Il servizio di supplenza è regolato in modo che tre magistrati giudicanti ed un membro del pubblico ministero siano addetti a ciascuna delle Sezioni per supplire, in qualsiasi caso, di impedimento o di assenza, rispettivamente, i magistrati giudicanti ed il rappresentante del pubblico ministero che sono membri effettivi della Sezione stessa.

La composizione delle Sezioni è fatta, annualmente, con decreto ministeriale.

Ciascuna Sezione elegge il presidente nel suo seno.

Il più elevato di grado od, a parità di grado, il più anziano dei presidenti delle Sezioni, presiede la Commissione a Sezioni unite.

Art. 5.

La prima Sezione procede alla classificazione dei consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte d'appello, dei presidenti, vice-presidenti e giudici di tribunale, dei procuratori e sostituti procuratori del Re.

La seconda Sezione procede alla classificazione dei pretori.

La Commissione, a Sezioni unite, dà parere sulla nomina nella magistratura degli avvocati, professori e funzionari che abbiano i requisiti prescritti dalla legge e sul tramutamento dei magistrati inamovibili ai termini dell'art. 1 lett. *b*.

I vice-presidenti non sono sottoposti a scrutinio, salvo richiesta del Ministero, o loro domanda, intendendosi che conservino, agli effetti della promozione, la classifica ottenuta nel grado precedente.

Art. 6.

La Commissione, nel procedere alla classificazione dei magistrati, deve esaminare:

a) l'incartamento personale di ciascuno di essi trasmessole dalla Divisione competente;

b) le sentenze, le ordinanze e le requisitorie estese dal magistrato, secondo il rispettivo ufficio, in un periodo di tempo non superiore ad un quadrimestre, che la Commissione stessa indica caso per caso.

Deve, altresì, tener conto delle altre sentenze, ordinanze e requisitorie, ed in genere di tutti i lavori, titoli e documenti che il magistrato le abbia inviato.

I lavori, titoli e documenti debbono essere trasmessi dai magistrati alla Commissione nelle vie gerarchiche.

La Commissione deve, inoltre, provocare, volta per volta, le informazioni dei Consigli giudiziari locali di cui all'articolo seguente; può interrogare, a voce, o per iscritto, il magistrato scrutinando intorno agli addebiti risultanti dallo incartamento personale o dalle informazioni dei Consigli giudiziari sopra cennati; e valersi di quegli altri mezzi di indagine che reputerà necessari.

Trattandosi dello scrutinio di funzionari del Ministero di Grazia e Giustizia, la Commissione richiede speciali e motivate informazioni al Consiglio del Ministero e tiene in considerazione i lavori amministrativi, di carattere affine alle materie giudiziarie, oltre agli altri lavori, titoli e documenti presentati dallo scrutinando.

Art. 7.

Le informazioni e notizie relative allo scrutinio dei pretori sono date da un Consiglio giudiziario sedente presso il Tribunale, nella circoscrizione del quale il pretore amministra giustizia od ha amministrato giustizia nell'anno precedente allo scrutinio. Il consiglio è composto del presidente del Tribunale o di chi ne fa le veci, del procuratore del Re o di chi ne fa le veci e di due giudici nominati, ove occorra, con decreto del presidente del Tribunale, al principio dell'anno.

Nei Tribunali divisi in Sezioni fa, altresì, parte del Consiglio un vice presidente nominato dal presidente a turno annuale secondo l'anzianità.

Le informazioni e notizie relative agli scrutini dei giudici, sostituti procuratori del Re e vice presidenti di Tribunale sono fornite da un Consiglio giudiziario sedente presso la Corte d'appello, nella circoscrizione della quale il magistrato amministra giustizia, od ha amministrato giustizia l'anno precedente allo scrutinio.

Il Consiglio è composto, per i giudici e vice presidenti, del primo presidente e del procuratore generale della Corte d'appello o di coloro che ne fanno le veci, e di due consiglieri eletti dalla Corte in assemblea generale, a scrutinio segreto. Presso le Corti divise in Sezioni fa parte del Consiglio anche un presidente di Sezione, nominato dal primo presidente, a turno annuale, secondo l'anzianità. Per i sostituti procuratori del Re il Consiglio è composto del procuratore generale e del primo presidente della Corte o di coloro che ne fanno le veci, e di uno dei sostituti procuratori generali presso la Corte stessa, nominato dal procuratore generale a turno annuale secondo l'anzianità.

Le informazioni e notizie relative agli scrutini dei presidenti di Tribunale, procuratori del Re, consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di appello sono fornite congiuntamente dai capi della Corte nella quale il magistrato amministra giustizia od ha amministrato giustizia nell'anno precedente allo scrutinio. Nelle Corti divise in Sezioni i capi si aggregano, nel raccogliere e formulare le informazioni relative ai consiglieri, il presidente della Sezione alla quale appartiene il consigliere scrutinando.

Così i Consigli giudiziari che i capi di Corte, nella

ipotesi di cui al capoverso precedente, esaminano l'incartamento personale del magistrato scrutinando, esistente presso il Tribunale, la Procura Regia, la Corte di appello o la Procura generale rispettive, i titoli di carriera, le sentenze e i lavori presentati dal magistrato per il suo scrutinio; ed assumono, ove occorra, quelle altre informazioni che, nella loro prudenza, stimino necessarie.

In base a tali elementi sono formulate le informazioni motivate, da trasmettersi alla Commissione consultiva unitamente ai titoli e lavori del magistrato. In caso di disaccordo tra i membri del Consiglio giudiziario, o, nell' ipotesi di cui al capoverso precedente, tra i capi di Corte o tra essi ed il presidente di Sezione, sono rimesse al Commissione tutte le varie formule di informazioni proposte, motivate e firmate da ciascun proponente. Le informazioni del Consiglio giudiziario presso il Tribunale sono trasmesse pel tramite gerarchico, affinchè siano completate col giudizio e parere dei capi della Corte di appello.

Art. 8.

I magistrati reputati promovibili, sono così classificati: *promovibili, promovibili a scelta, promovibili per merito eccezionale.*

Non possono essere classificati di merito eccezionale, se non quei magistrati i quali, oltre di aver dato prova, nella loro carriera, di assoluta integrità, fermezza, indipendenza di carattere e avere tenuto incensurabile condotta, dimostrino straordinaria coltura in materia di diritto, congiunta a perspicuo criterio giuridico e a singolare operosità.

Art. 9.

Le nomine ai diversi gradi della magistratura saranno fatte, di regola, salvo il giudizio del Ministro, nelle seguenti proporzioni annue:

a) nelle promozioni a giudice di Tribunale o sostituto procuratore del Re, dei due terzi dei posti ai magistrati di *merito eccezionale* o *promovibili a scelta*, con preferenza a favore dei primi; e di un terzo ai magistrati *promovibili;*

b) nelle promozioni a vice presidente, presidente di Tribunale, procuratore del Re, consigliere d'appello e sostituto procuratore generale di Corte d'appello, dei tre quarti dei posti ai magistrati di *merito eccezionale* o *promovibili a scelta*, con preferenza a favore dei primi, e di un quarto ai magistrati *promovibili;*

c) nelle promozioni a consigliere, sostituto procuratore generale di Cassazione e presidente di Sezione di Corte d'appello, dei nove decimi dei posti ai magistrati di *merito eccezionale* o *promovibili a scelta*, con preferenza a favore dei primi, e di un decimo ai magistrati *promovibili.*

Ferma la riserva di cui nel primo comma di questo articolo, i presidenti di Tribunale e i procuratori del Re sono scelti fra i magistrati di *merito eccezionale* o *promovibile a scelta.*

Art. 10.

Si procede allo scrutinio dei magistrati secondo l'ordine della loro iscrizione in graduatoria, quando hanno raggiunta la prima categoria, o, se pretori, quando hanno raggiunta la prima metà della graduatoria.

Tuttavia sono scrutinati in anticipazione, quando abbiano sei anni di grado, quei magistrati che nel precedente scrutinio, relativo al grado che occupano, conseguirono la classifica di merito eccezionale, od anche, trattandosi di giudici e sostituti procuratori del Re, sono stati nominati al grado che occupano in seguito ad approvazione nell'esame di merito distinto.

Il presidente di ciascuna Sezione ripartisce i lavori del magistrato da classificare, ed affida ai commissari, per turno, a cominciare dal più anziano, l'incarico di riferire sopra i precedenti di carriera del funzionario, e i giudizi dei superiori e dei Consigli giudiziari circa la capacità, la dottrina, l'operosità e la condotta del medesimo.

La Commissione, udito il relatore, delibera sulla qualifica da attribuire al magistrato.

Le deliberazioni delle singole Sezioni e delle Sezioni unite sono prese a scrutinio segreto.

Il segretario stende il verbale della seduta, dando un cenno sommario della discussione che ha preceduta la votazione.

Art. 11.

Quando la Sezione opini che il magistrato debba essere dichiarato di merito eccezionale, il giudizio definitivo sarà pronunziato, con le stesse norme, dalla Commissione a Sezioni unite, la quale delibera, sia in tal caso, che nel caso di riesame diretto ad ottenere tale qualifica, con la maggioranza di otto voti sopra dieci.

Art. 12.

Ciascuna Sezione delibera coll'intervento di cinque membri effettivi o supplenti.

Le Sezioni unite deliberano con l'intervento di dieci membri effettivi o supplenti.

Le deliberazioni delle singole Sezioni sono prese a maggioranza di voti.

Le deliberazioni delle Sezioni unite sono prese, salvo il caso di cui all'articolo precedente, colla maggioranza di voti sei su dieci.

Art. 13.

Ogni magistrato ha diritto di conoscere, rivolgendosi, pel tramite gerarchico, al Ministero e alla Commissione consultiva, se la Commissione lo abbia compreso fra i promovibili ed in quale classe.

Di quattro in quattro mesi verrà trasmesso dalla Commissione consultiva ai capi delle Corti d'appello l'elenco dei magistrati classificati.

Art. 14.

Ogni magistrato scrutinato può, dopo due anni, in base a nuovi lavori o a nuovi titoli, chiedere alla stessa

Sezione, o alla Commissione a Sezioni unite, nel caso dell'articolo 11, il riesame del giudizio emesso a suo riguardo.

Il magistrato che chiede il riesame, dovrà inoltrare istanza alla Commissione pel tramite gerarchico, ed in base ad essa la Commissione aprirà una nuova procedura di scrutinio, secondo le norme degli articoli 6 e 7.

Può anche ricorrere, in qualunque tempo, alla Commissione a Sezioni unite contro la deliberazione della Sezione che lo ha ritenuto non promovibile, nel qual caso dovrà trasmettere per via gerarchica, insieme coll'istanza di ricorso, i titoli, sentenze e lavori presentati nello scrutinio dal quale ricorre.

Rimane salvo, anche in questo caso, al magistrato il diritto di chiedere il riesame alla Sezione, dopo due anni dalla deliberazione della Commissione a Sezioni unite.

Art. 15.

Le Sezioni unite della Commissione, prima di esprimere il loro parere sul tramutamento di un magistrato inamovibile, che non vi consenta, devono, di regola, invitarlo a manifestare, per iscritto, i motivi del suo dissenso.

Quando lo stimino opportuno, possono anche deliberare d'interrogarlo a voce.

La domanda o il consenso al trasferimento del magistrato inamovibile deve risultare da scritto proveniente dal medesimo.

Anche le deliberazioni relative ai tramutamenti sono prese a scrutinio segreto e colla maggioranza di voti sei su dieci.

Art. 16.

La Commissione può richiamare dalla Divisione del personale quegli atti che ravvisi necessari per dare il suo parere.

Il direttore capo della Divisione del personale della magistratura può essere invitato ad intervenire alle sedute della Commissione per dare schiarimenti.

Art. 17.

Ciascuna sezione si raduna una volta la settimana; la Commissione a Sezioni unite due volte al mese. Il Ministro convoca la Commissione straordinariamente, ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Art. 18.

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La Commissione sarà, per la prima volta, nominata per intero in base alle liste che saranno formate dalle Corti di cassazione del Regno nelle assemblee generali del gennaio o febbraio 1904, le quali saranno convocate nel giorno fissato dal Ministro.

Per il primo anno la scadenza dei commissari da rinnovare è determinata dalla sorte; negli anni successivi, dall'anzianità nell'ufficio di commissario. Il sorteggio sarà fatto dalla Commissione a Sezioni unite nell'ultima adunanza dell'anno.

Per gli effetti delle disposizioni dell'articolo 9 e colla riserva, di cui al primo comma dell'articolo stesso, coloro che ottennero la qualifica di *ottimo a pieni voti* e di *ottimo* secondo i Regolamenti prima in vigore, sono parificati ai *promovibili a scelta* e coloro che ottennero la qualifica di *buono a pieni voti* e di *buono* sono parificati ai *promovibili*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

RONCHETTI.

Visto, *il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Relazione *di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell' Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 3 gennaio 1904, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Tricarico (Potenza).*

SIRE!

In seguito alla dichiarazione di decadenza di tre consiglieri, ed alle dimissioni di altri sette, il Consiglio comunale di Tricarico si trova ridotto a 10 membri, dei quali due non possono intervenire alle adunanze, perchè emigrati all'estero, e contro un altro pende la proposta di decadenza.

La lotta fra i partiti che si contendono l'Amministrazione del Comune è divenuta in quest'ultimo tempo insolitamente vivace e la presente agitazione degli animi è tale che non basterebbero a sopirla le elezioni suppletive per il completamento della civica rappresentanza.

Ritengo quindi necessario sottoporre all'Augusta firma della M. V. lo schema di decreto che scioglie il Consiglio comunale di Tricarico per dar modo al corpo elettorale di costituire, dopo un periodo di calma e di raccoglimento, una rappresentanza autorevole e vitale.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Tricarico, in provincia di Potenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. rag. Domenico Zanellato è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell' Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 3 gennaio 1904, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Guardea (Perugia).*

SIRE!

I dissidi che già da vario tempo tenevano divisi i rappresentanti del Comune di Guardea si sono recentemente inaspriti in seguito ad alcuni atti compiuti dall'Amministrazione comunale in danno di un insegnante atti che provocarono le dimissioni di parecchi consiglieri.

Per effetto di esse quel Consiglio trovasi ridotto a meno di due terzi dei suoi componenti e si dovrebbe senz'altro far luogo alle elezioni suppletive, se non che queste non potrebbero certamente migliorare la situazione, anzi aumenterebbero i dissidi con scapito dei veri interessi del Comune.

Occorre quindi rinnovare totalmente quella rappresentanza, affinchè sia la genuina espressione del corpo elettorale e si possa costituire una maggioranza che dia sicuro affidamento per l'avvenire.

La nomina di un R. Commissario tanto più s'impone, in quanto che necessita sistemare quel Municipio, rimuovendo diverse irregolarità causate dalle malversazioni del cessato segretario.

Ho pertanto l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che scioglie il Consiglio comunale di Guardea.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Guardea, in provincia di Perugia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Iginio Mazzoni è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Università.

Nell'Università di Padova.

Con decreto Ministeriale del 26 novembre 1903:

Franceschini Gaetano, professore straordinario di procedura civile e ordinamento giudiziario, è promosso ordinario della stessa disciplina, con lo stipendio di L. 5000, dal 1° dicembre 1903.

Nell'Università di Pavia.

Con decreto Ministeriale del 25 novembre 1903:

È aumentato di un decimo, per compiuto quinquennio, lo stipendio del professore Tansini Igino, ordinario di clinica chirurgica, da L. 6000 a L. 6500, dal 1° novembre 1903.

Nell'Università di Pisa.

Con decreto Ministeriale del 14 novembre 1903:

Tusini prof. Giuseppe, libero docente, è confermato nell'incarico dell'insegnamento di patologia speciale chirurgica dimostrativa per l'anno scolastico 1903-904, con la retribuzione di L. 1250. dal 1° novembre 1903 fino alla risoluzione del relativo concorso, e non mai oltre il 31 ottobre 1904.

Nell'Università di Roma.

Con decreto Ministeriale del 26 dicembre 1903:

È aumentato di un decimo, per compiuto sessennio, dal 1° novembre 1903, lo stipendio di:

Calafati Giuseppe, servente preparatore nel gabinetto di patologia generale, da L. 792 a L. 864.

Botti Federico, giardiniere nell'orto botanico, da L. 1540 a L. 1600.

Pappi Agostino, giardiniere nel detto orto, da L. 1000 a L. 1100.

Giulianelli Luigi, giardiniere nel detto orto, da L. 880 a L. 960.

Con decreto Ministeriale del 1° dicembre 1903:

Messina Giovanni, servente nel gabinetto di applicazioni della clinica, è nominato preparatore meccanico nell'istituto, con lo stipendio di L. 1100, dal 1° dicembre 1903 al 31 ottobre 1905.

Nell'Università di Sassari.

Con decreto Ministeriale del 4 novembre 1903:

Cano dott. Umberto, è nominato assistente nel gabinetto d'igiene, con lo stipendio di L. 1000, dal 1° novembre 1903 al 31 ottobre 1904.

Con decreto Ministeriale del 25 novembre 1903:

È aumentato di un decimo, per compito quinquennio, lo stipendio dei professori:

Piras Antonio, ordinario di diritto civile, da L. 6000 a L. 6500 dal 1° novembre 1903.

Vincenzi Livio, ordinario di patologia generale, da L. 6000 a L. 6500, dalla stessa data.

Con decreto Ministeriale del 30 novembre 1903:

È revocata la conferma di Luzzatto dott. Riccardo dall'ufficio di assistente nel gabinetto di materia medica, fatta col decreto 3 novembre 1903, essendogli stato conferito un posto di perfezionamento all'estero per la Facoltà di medicina e chirurgia.

Navarrini Umberto, è nominato, per l'anno scolastico 1903-904, professore straordinario di diritto commerciale, con lo stipendio di L. 3000, dal 1° dicembre 1903.

Nell'Università di Siena.

Con R. decreto del 13 luglio 1903:

Diena Giulio, professore straordinario di diritto internazionale, è promosso ordinario della stessa disciplina, con lo stipendio di L. 5000, dal 16 luglio 1903; e con decreto ministeriale 10 dicembre detto anno, è revocata la conferma dello stesso professore nell'ufficio di straordinario, fatta coll'altro decreto 13 novembre 1903.

Con R. decreto del 6 dicembre 1903:

Virgili Filippo, professore straordinario di statistica, è promosso ordinario della stessa disciplina con lo stipendio di L. 5000, dal 16 dicembre 1903.

Nell'Università di Torino.

Con decreto Ministeriale del 25 novembre 1903:

È aumentato di un decimo, per compiuto sessennio, lo stipendio di:

Tos Lorenzo, usciere, da L. 990 a L 1080, dal 1° luglio 1903.

Con decreto Ministeriale del 28 novembre 1903:

È aumentato di un decimo, per compiuto quinquennio, lo stipendio dei professori:

Fusari Romeo, ordinario di anatomia umana normale, da L. 5000 a L. 5500, dal 1° novembre 1903.

Naccari Andrea, ordinario di fisica sperimentale, da L. 7000 a L 7500, dalla stessa data.

Con decreto Ministeriale del 30 novembre 1903:

Bertolini Cesare, professore ordinario di diritto romano, è incaricato per l'anno scolastico 1903-904 dell'insegnamento di istituzioni di diritto romano, con la retribuzione di L. 1250, dal 1° dicembre 1903.

Ruffini Francesco, professore ordinario di storia del diritto italiano, è incaricato, per l'anno scolastico 1903-904, dell'insegnamento di esegesi del diritto romano, con la retribuzione di L. 1250, dal 1° dicembre 1903.

Con decreto Ministeriale del 1° dicembre 1903:

Boccardi Giovanni, è nominato, per l'anno scolastico 1903-904, professore straordinario di astronomia e direttore dell'osservatorio astronomico, con lo stipendio di L. 3000 e l'assegno di L. 700, dal 1° dicembre 1903.

Istituti Superiori.

Nella Scuola d'applicazione per gl' ingegneri di Napoli.

Con R. decreto del 26 novembre 1903:

Ferrara Luigi, professore straordinario di ferrovie e lavori stradali, è promosso ordinario della stessa disciplina, con lo stipendio di L. 5000 e l'assegno di L. 400 per la direzione del gabinetto, dal 1° dicembre 1903.

Con R. decreto del 6 dicembre 1903:

Lombardi Luigi, professore ordinario di elettrotecnica, è nominato incaricato di fisica tecnica e direttore del gabinetto, per l'anno scolastico 1903-904, con la retribuzione di L. 2000 e l'assegno di L. 800, dal 16 dicembre 1903, oltre lo stipendio.

Con decreto Ministeriale del 4 novembre 1903:

Lo stipendio dell'assistente

Contaldi ing. Pasquale è portato da L. 1200 a L. 1500 per il periodo di tempo dal 1° novembre 1903 al 31 ottobre 1904.

Nella Scuola superiore di medicina veterinaria di Torino.

Con decreto Ministeriale del 10 dicembre 1903:

È aumentato di un decimo, per compiuto sessennio, lo stipendio di

Torre Luigi, segretario economo, da L. 3850 a L. 4200, dal 1° ottobre 1903.

Accademie.

Nel R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti in Venezia

Con decreto Ministeriale del 30 agosto 1903:

Stella Vincenzo, inserviente, è nominato bidello, con lo stipendio di L. 1100, dal 1° settembre 1903.

Istituti tecnici e nautici.

Con R. decreto del 22 ottobre 1903:

Altsmann Enrico Ugo, professore titolare di lingua tedesca nell'istituto tecnico di Teramo, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, con l'assegno in ragione di annue L. 1914, pari alla metà del suo stipendio dal 1° novembre 1903.

Con R. decreto dell'8 novembre 1903:

Gitti Vincenzo, professore titolare di ragioneria nell'istituto tecnico di Torino, in aspettativa, per motivi di salute, è, a sua domanda, richiamato in servizio nel medesimo istituto con l'ufficio, il grado e lo stipendio onde era precedentemente provveduto, dal 1° novembre 1903.

Con R. decreto del 26 novembre 1903:

Amalti Italo, professore titolare di 3ª classe per l'insegnamento di matematiche nell'istituto tecnico di Bergamo con lo stipendio di L. 2400, è, per merito di concorso, trasferito alla cattedra di matematiche vacante nell'istituto tecnico di Torino, con la promozione alla 2ª classe e con lo stipendio annuo di L. 2700, dal 1° dicembre 1903.

Con R. decreto del 3 dicembre 1903:

Porro Eliseo Antonio, professore titolare di diritto e legislazione rurale nell'istituto tecnico di Milano, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, dal 1° dicembre 1903.

Con R. decreto del 10 dicembre 1903:

Sono collocati in aspettativa i sotto notati professori titolari, dal 1° dicembre 1903.

Sabelli Federigo, di costruzioni, disegno relativo e geometria descrittiva, a Napoli, per motivi di famiglia.

Guidi Annibale, di disegno, a Cagliari, per motivi di salute.

Con decreto Ministeriale del 20 ottobre 1903:

Lojacono Michele, professore incaricato di scienze naturali nella scuola tecnica di Lecce, è nominato professore reggente di storia naturale nell'istituto tecnico di Foggia, con lo stipendio di L. 2200, dal 1° novembre 1903 al 30 settembre 1904 e con conferma fino a disposizione contraria.

Leonardi Cosimo, professore supplente di storia naturale nell'istituto tecnico di Girgenti, è nominato professore reggente per lo stesso insegnamento nel medesimo istituto con lo stipendio annuo di L. 2200, dal 1° novembre 1903 al 30 settembre 1904 e con conferma fino a disposizione contraria.

Donatelli Carlo, professore supplente di storia naturale nell' istituto tecnico di Melfi, è nominato professore reggente per lo stesso insegnamento nel medesimo istituto con lo stipendio annuo di L. 2200, dal 1° novembre 1903 al 30 settembre 1904 e con conferma fino a disposizione contraria.

Con decreto Ministeriale del 24 ottobre 1903:

Di Gaetano Mariano è nominato professore reggente di chimica nell'istituto tecnico di Girgenti, con lo stipendio di annue L. 2200, dal 1° novembre 1903 al 30 settembre 1904 e con conferma fino a disposizione contraria.

Con decreto Ministeriale del 25 ottobre 1903:

Spadaro avv. Domenico è nominato professore reggente di diritto e legislazione rurale nell'istituto tecnico di Reggio Calabria, con lo stipendio di annue L. 2200, dal 1° novembre 1903 al 30 settembre 1904 e con conferma fino a disposizione contraria.

Con decreto Ministeriale del 30 novembre 1903:

Sono nominati professori reggenti negli istituti tecnici, con lo stipendio annuo di L. 2200, dal 1° novembre 1903 al 30 settembre 1904 e con conferma fino a disposizione contraria:

Migliaccio Edoardo, di lingua francese, a Lodi.

Attolico Bernardo, di economia politica, statistica e scienza della finanza, a Foggia.

Mirabelli Giovanni, di disegno architettonico, a Napoli.

Cossu Angelo, professore supplente di storia e geografia nella scuola normale maschile di Nuoro, è nominato, in seguito a concorso, professore reggente di geografia nell'istituto nautico di Chioggia, con lo stipendio annuo di L. 2200, dal 1° novembre 1903 al 30 settembre 1904 con conferma fino a disposizione contraria.

Belli Adriano professore reggente di lingue tedesca nell' istituto tecnico di Como è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, dal 1° novembre 1903 e non oltre il 30 settembre 1904.

Con decreto Ministeriale del 15 novembre 1903:

Giacomini Amedeo, professore reggente di matematica nella scuola normale di Oneglia, è nominato, per concorso, reggente di matematiche nell'istituto tecnico di Sassari, con lo stipendio annuo di L. 2200, dal 16 novembre 1903 al 30 settembre 1904 e con conferma fino a disposizione contraria.

I sottonominati professori sono nominati, per concorso, reggenti, con lo stipendio annuo di L. 2200, dal 16 novembre 1903 al 30 settembre 1904 e con conferma fino a disposizione contraria:

De Renoche Arturo, per la lingua inglese, nell'istituto tecnico di Trapani.

Lucchini Eugenio, per la lingua inglese, nell'istituto tecnico di Sassari.

Amerio Alessandro, per la fisica, nell'istituto tecnico di Reggio Calabria.

I sottonominati professori sono trasferiti, per domanda, dal 16 novembre 1903:

Bianchini Giuseppe, titolare di lettere italiane, dall'istituto tecnico di Forlì a quello di Arezzo.

Peroni Giovanni, reggente di lingua francese, dall'istituto tecnico di Cuneo a quello di Arezzo.

Giannini Torquato, professore reggente di diritto e legislazione rurale nell'istituto tecnico di Pesaro, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, dal 16 novembre 1903 e non oltre il 30 settembre 1904.

Con decreto Ministeriale del 16 novembre 1903:

Avogaro Carlo, professore di classi inferiori nel ginnasio di Verona, è comandato ad impartire l'insegnamento di lettere italiane nell'istituto tecnico di Forlì, conservando il grado e lo stipendio attuale, dal 16 novembre 1903 al 30 settembre 1904.

Rodari Domenico, incaricato di lingua francese nel ginnasio di Tempio, è nominato, per concorso, reggente di lingua francese nell'istituto tecnico di Cuneo con lo stipendio di L. 2200, dal 16 novempre 1903 al 30 settembre 1904 e con conferma fino a disposizione contraria.

Con decreto Ministeriale del 29 novembre 1903:

Marchettini Costantino è nominato professore reggente di computisteria nell'istituto tecnico di Trapani, con lo stipendio annuo di L. 2200, dal 1° dicembre 1903 al 30 settembre 1904, e con conferma fino a disposizione contraria.

Scuole tecniche.

Con R. decreto del 28 giugno 1903:

I sottonotati professori reggenti nelle scuole tecniche sono promossi titolari di 4ª classe, con lo stipendio di L. 2000 annue, dal 1° luglio 1903:

Marsoni Carlo, di matematica, a Udine.
Merighi Luigi, di lingua francese, a Mirandola.
Iannuzzi Emilio, di disegno, a Potenza.
Poisetti Giuseppe, di lingua francese, a Bra.
Barozzini Arturo, di matematica, a Treviso.
Mormina Luigi, di lingua francese, a Noto.
Pinotti Ferruccio, id., id. a Chioggia.
Passera Giovanni, di matematica, a Imola.
Migliorini Bindo, di disegno, a Rovigo.
Damiani Pietro, id. id. a Lugo.
Richiardone Giuseppe, di lingua francese, a Torino (Plana).
Abetino Giuseppe, di disegno, a Campobasso.
Gatti Giocondo, di lingua francese, a Perugia.
Spattini Carlo, id. id. a Milano (Cavalieri) classi aggiunte.
Taricco Domenico, di matematica, a Chivasso.
Pacchiani Cesare, id. id., a Livorno.

Con R. decreto del 21 agosto 1903:

Minio Alvise, direttore titolare, in aspettativa per motivi di salute, è, a sua domanda, collocato a riposo per avanzata età, dal 1° luglio 1903.

Briani Amilcare, professore titolare di disegno nella scuola tecnica « Piatti » di Milano, è, in seguito a sua domanda, collocato a riposo, per avanzata età e per anzianità di servizio, dal 1° ottobre 1903.

Con R. decreto del 30 agosto 1903:

I RR. decreti in data 22 marzo 1903 e 9 aprile 1903, coi quali professori Bossone Luigi e Breganzato Bartolo, titolari di 4ª classe nelle scuole tecniche con lo stipendio di annue L. 2000, più L. 200 quale maggiore assegno, furono dal 1° dicembre 1902, e dal 1° aprile 1903 rispettivamente reintegrati nel grado di titolari di 3ª classe con lo stipendio di annue L. 2200, cessando loro il maggiore assegno, di cui erano provveduti, sono rettificati nella sola parte riguardante la decorrenza della reintegrazione dei professori suddetti, la quale deve avere effetto dal 16 settembre 1902 per il 1° e dal 1° dicembre 1902 per il secondo.

Con R. decreto del 29 settembre 1903:

Dal 1° ottobre 1903 i sottonotati titolari sono richiamati dall'aspettativa e destinati come appresso:

Ferrari Sigismondo, di lingua francese, nella scuola tecnica di Lanciano — Peri Severo, di lingua italiana, nella scuola tecnica di Lucera — Simonetti Ernesto, di lingua francese, nella scuola tecnica di Sarno.

Con R. decreto del 22 ottobre 1903:

Tutti i decreti Reali e Ministeriali, riguardanti la carriera scolastica del professore Dapino Lorenzo, direttore titolare di scuole tecniche, sono rettificati nella sola parte relativa al nome del medesimo, che è Giacomo Lorenzo e non Lorenzo.

Con R. decreto del 23 ottobre 1903:

Barrani Tommaso, titolare di lingua italiana, è, per sua domanda, richiamato dall'aspettativa, dal 1° novembre 1903, e destinato alla scuola tecnica di Massa.

Con R. decreto dell'8 novembre 1903:

Dal 1° novembre 1903 e non oltre il 31 ottobre 1905 i sottonotati titolari della scuola tecnica di Racconigi, sono collocati in aspettativa per motivi di salute, con l'annuo assegno di L. 1000:

Garelli Secondo Domenico, di lingua francese — Pergola Daniele, di lingua italiana.

Con R. decreto del 26 novembre 1903:

Dal 1° ottobre 1903 al 30 settembre 1904, a ciascuno dei sottonotati direttori di scuole tecniche, è assegnata la retribuzione di L. 500:

Curci Matteo, della scuola tecnica « Recupero » di Catania — Menniti Francesco Antonio, della scuola tecnica « U. Vivaldi » di Genova — Rocchetti Cesare, della scuola tecnica di Livorno — Ragusa Moleti Girolamo, della scuola tecnica « Scinà » di Palermo — Ciriello Giovanni, della scuola tecnica « L. Sanudo » di Venezia.

Scuole normali.

Con R. decreto del 29 novembre 1903:

Sono collocati in aspettativa per motivi di salute, in seguito a domanda, dal 1° dicembre 1903 e non oltre il 30 novembre 1905, i seguenti insegnanti:

Trombetta Ercole, di lingua e lettere italiane e direttore a Monteleone, con l'assegno di L. 2050 annue.

De Bernardo Leonardo, di lingua e lettere italiane, a Cosenza, con l'assegno di L. 1650 annue.

Fieschi Finzi Anna, di matematica a Genova, con l'assegno di L. 1485 annue.

Con decreto Ministeriale del 15 novembre 1903:

È aumentato di un decimo, per compiuto sessennio, dal 16 novembre 1903, lo stipendio di:

Levantini Pieroni Giuseppe, di lingua e lettere italiane a Firenze, da L. 4048 a L. 4348.

Zavattini Silvia è nominata, per merito di concorso, maestra reggente del giardino d'infanzia annesso alla scuola normale femminile di Castroreale, con lo stipendio di L. 1200 annue dal 16 novembre 1903, e non oltre il 30 settembre 1904, e la

conferma nell'ufficio s'intenderà rinnovata di anno in anno fino a contraria disposizione.

Sono incaricate con rimunerazione mensile, dal 16 novembre 1903, e non oltre il 30 settembre 1904, d'insegnare matematica:

Scalettaris Vargas Raffaella, ad Ascoli Piceno.

Genetti Emilia, a Milano, « C. Tenca » (tre classi aggiunte).

Con decreto Ministeriale del 30 novembre 1903:

A partire dal 1° dicembre 1903, cessa, per domanda, l'incarico affidato a

Toffanin Iole, d'insegnare storia e geografia nelle classi complementari annesse nella scuola complementare autonoma di Pesaro.

Con decreto Ministeriale del 1° dicembre 1903:

Sono collocati in aspettativa per motivi di salute, in seguito a domanda, dal 1° dicembre 1903, e non oltre il 30 settembre 1904, i seguenti insegnanti:

Vaggi Tullia, di lingua italiana nelle classi complementari della scuola normale di Potenza, con l'assegno di L. 750 annue.

Sagiotti Fausto, di calligrafia a Bologna « Laura Bassi », con l'assegno di L. 500 annue.

EDUCAZIONE FISICA E MORALE

CONVITTI NAZIONALI

Con decreto Ministeriale del 20 ottobre 1903:

Ariola Gabriele, istitutore nel convitto nazionale di Maddaloni, è collocato, per sua domanda, in aspettativa per motivi di salute, dal 10 ottobre 1903 al 9 ottobre 1905.

Con decreto Ministeriale del 4 novembre 1903:

Valerio Antonino, istitutore nel convitto nazionale di Campobasso, è sospeso dall'ufficio e dallo stipendio, dal 1° novembre 1903, fino a disposizione contraria.

Albini Pasquale, istitutore nel convitto nazionale di Campobasso, è collocato per sua domanda in aspettativa per motivi di salute, dal 1° ottobre 1903 al 30 settembre 1905.

Zotti Pasquale, istitutore nel convitto nazionale di Milano, è collocato, per sua domanda, in aspettativa per motivi di salute, dal 1° ottobre 1903 al 30 settembre 1905.

Sollima Giovanni, istitutore nel convitto nazionale di Genova, è, per sua domanda, collocato in spettativa, per motivi di famiglia, dal 1° ottobre 1903 al 31 marzo 1904.

Campanella Antonio, istitutore nel convitto nazionale di Bari, è, per sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, da 10 agosto 1903 al 9 agosto 1905.

Petarra Pasquale, istitutore nel convitto nazionale di Correggio, è, per sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, dal 15 novembre 1903 al 14 novembre 1904.

Gamberini Giuseppe, istitutore nel collegio-convitto « Principe di Napoli » in Assisi, è, per sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, dal 1° novembre 1903 al 31 ottobre 1904.

Colamarino Tito, istitutore nel convitto nazionale di Roma, è, per sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, dal 1° novembre 1903 al 31 ottobre 1904.

Grillo Nicolò, istitutore nei convitti nazionali, in aspettativa per motivi di salute, è riammesso in servizio, per sua domanda, dal 1° dicembre 1903, e destinato al convitto nazionale di Prato.

Mantovani Giovanni, istitutore nei convitti nazionali, in aspettativa, per motivi di famiglia, dal 1° dicembre 1903 e destinato al convitto nazionale di Cosenza.

Maresca Antonio, istitutore nei convitti nazionali, in aspettativa, per motivi di salute, è, riammesso in servizio, per sua domanda, dal 1° novembre 1903, e destinato al collegio-convitto « Principe di Napoli » in Assisi.

Calzolari Prospero, istitutore nei convitti nazionali, in aspettativa, per motivi di famiglia, è riammesso in servizio, per sua domanda, dal 1° dicembre 1903, e destinato al collegio-convitto « Principe di Napoli » in Assisi.

Con decreto Ministeriale del 25 novembre 1903:

Bartoccini Umberto, istitutore provvisorio nel convitto nazionale di Tivoli, è nominato effettivo dal 1° dicembre 1903, conservando lo stipendio di cui è provveduto.

Educatorii, Conservatorii e Collegi.

Nei Reali Educatorii di Napoli.

Con decreto Ministeriale del 3 novembre 1903:

Cacciuttolo Elvira, è nominata istitutrice reggente nel 2° Reale educatorio, dal 1° novembre 1903.

Con decreto Ministeriale del 15 novembre 1903:

Golia Borzelli, insegnante reggente di lingua francese nel 2° Reale educatorio, è nominata titolare dello stesso ufficio, dal 16 novembre 1903, conservando lo stipendio di cui è provveduta.

Nell'Istituto dei sordomuti di Roma.

Con decreto Ministeriale del 4 novembre 1903:

Sono accettate le dimissioni presentate dalla signora:

Diani Palmira, dall'ufficio di maestra reggente, dal 30 ottobre 1903.

Magistrale Antonia, è nominata maestra reggente per le classi inferiori femminili, dal 10 novembre 1903.

Con decreto Ministeriale del 15 novembre 1903:

Bianchi Antonio, maestro, è collocato, per sua domanda, in aspettativa per motivi di famiglia. dal 16 novembre 1903 al 15 novembre 1904.

Musei, scavi, monumenti.

Con R. decreto del 1° novembre 1903:

Conti Angelo, vice segretario nel Ministero dell'istruzione pubblica, con lo stipendio di 2500 lire, è nominato direttore nel ruolo del personale per i musei, le gallerie e gli scavi di antichità, con lo stipendio di L. 3000, dal 1° novembre 1903.

Con R. decreto del 26 novembre 1903:

Ambrosoli Solone, ispettore nel ruolo del personale per i musei, le gallerie e gli scavi di antichità, con lo stipendio annuo di L. 3000, è, collocato in aspettativa a sua domanda, per motivi di famiglia, dal 1° gennaio 1904.

Con decreto Ministeriale del 10 ottobre 1903:

Parinello Antonio di Nicolò, è nominato custode nel ruolo organico del personale per i musei, le gallerie e gli scavi di antichità, con lo stipendio annuo di L. 800, dal 1° novembre 1903.

Con decreto Ministeriale dell'11 novembre 1903:

È aumentato di un decimo, per compiuto sessennio, lo stipendio dei seguenti funzionari dei musei, delle gallerie o degli scavi di antichità, dal 1° novembre 1903:

Sogliano Antonio, direttore, da L. 3550 a L. 3650 — Schiaparelli Ernesto, id., da L. 4400 a L. 4800 — Prosdocimi Alessandro, ispettore, da L. 3850 a L. 4200 — Ruga Cesare, id., da L. 2750 a L. 3000 — Borsari Luigi, id., da L. 2750 a L. 3000 — Vaglieri Dante, id., da L. 2750 a L. 3000 — Pasqui Angelo, id., da L. 2750 a L. 3000 — Pieraccini Eugenio, conservatore, da L. 2750 a L. 3000 — Gargiulo Antonio, id., da L. 1650 a L. 1800 — Strada Alessandro, segretario, da L. 2750 a L. 3000 — Giolitto Vittorio, custode, da L. 1540 a L. 1680 — Antonelli Angelo, id., da L. 1540 a L. 1680 — Battinelli Roberto, id., da L. 1000 a L. 1100 — Iannarone Anselmo, id., da L. 900 a L. 990 — Masi Guglielmo, custode, da L. 900 a L. 990 — Rossi Balduino, id., da L 800 a L. 880 — Randazzo Giuseppe, id., da L. 900 a L. 990 — Tavella Giuseppe id., da L. 1000 a L. 1100.

Con decreto Ministeriale del 16 novembre 1903:

Lo stipendio del professor Brizio Edoardo, direttore, incaricato nei musei, nelle gallerie e negli scavi di antichità è portato dal 1° novembre 1903, da L. 1650 a L. 1800 per compiuto sessennio di effettivo servizio; ma con lo stesso decreto è ri-

dotto a L. 1200 per effetto della legge sul cumulo degli impieghi.

Con decreto Ministeriale del 26 novembre 1903:

A cominciare dal 1° luglio 1903, l'assegno di Migliorati Angelo, impiegato straordinario negli uffici regionali per la conservazione dei monumenti e temporaneamente addetto nell'ufficio per gli scavi del Foro Romano, è ripristinato nella misura di L. 2400 annue.

Con decreto Ministeriale del 7 dicembre 1903:

È aumentato di un decimo, per compiuto sessennio, lo stipendio degli impiegati sottonotati appartenenti al ruolo del personale per i musei, le gallerie e gli scavi di antichità:

Negri Alfonso, conservatore, da L. 2850 a L. 3000, dal 1° novembre 1903.

Colini Giuseppe Angelo, direttore, da L. 3000 a L. 3300 — Mengarelli Raniero, ispettore, da L. 2750 a L. 3000 — Stefani Enrico, id. da L. 2500 a L. 2750 — Mattiello Tullio, custode, da L. 800 a L. 880 — Artioli Domenico, id., da L. 800 a L. 880 — Gianardo Gaspare Andrea, id. da L. 800 a L. 880 — Rendina Giovanni, id., da L. 800 a L. 880 — Imparato Filippo, id., da L. 800 a L 880 — Demarchi Angelo, soprastante, da L. 1650 a L. 1800, dal 1° dicembre 1903.

Nell'istituto di belle arti di Firenze.

Con decreto Ministeriale del 10 novembre 1903:

Livini dott. Ferdinando è dal 16 novembre 1903 riconfermato per un altro anno nell'incarico dell'insegnamento dell'anatomia, con l'annuo stipendio di L. 1500.

Nel Conservatorio di musica di Napoli.

Con decreto Ministeriale del 30 novembre 1903:

Perrini Saverio, sorvegliante, è, sulla sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, dal 1° dicembre 1903, con lo assegno in ragione di annue L. 283,33 pari ad un terzo del suo stipendio.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Con decreto Ministeriale del 31 luglio 1903 (registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1903) N. 992 supplenti postali e telegrafici sono nominati assistenti, a datare dal 1° agosto 1903. (Vedasi bullettino di detto Ministero, n. 1, del 2 gennaio 1904).

Con altro decreto Ministeriale del 31 luglio 1903) registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1903) N. 195 supplenti postali e telegrafici sono nominati assistente, a datare dal 1° agosto 1903. (Vedasi bullettino di detto Ministero, n. 1, del 2 gennaio 1901).

Con un terzo decreto Ministeriale del 31 agosto 1903 (registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1903) N. 261 supplenti postali e telegrafici sono nominati assistenti, a datare dal 1° settembre 1903. (Vedasi bullettino del detto Ministero, n. 1, del 2 gennaio 1904).

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Disposizione *fatta nel personale dipendente:*

Con R. decreto del 3 gennaio 1904:

Bellavitis Antonio, R. verificatore di 3ª classe, già in aspettativa per motivi di salute, venne riammesso in servizio, in seguito a sua domanda, a datare dal 1° febbraio p. v.

Servizio della proprietà industriale

Trasferimento di privativa industriale N. 2873.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, N. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Dispositivo per telefonare e telegrafare contemporaneamente con un unico filo », originariamente rilasciata al nome del signor Turchi ing. Carlo a Ferrara, come da attestato delli 5 settembre 1903, N. 67521 del Registro Generale, fu trasferita per intero col relativo attestato completivo N. 69556 ai signori Turchi ing. Carlo e Brunè Edmondo a Ferrara, in forza di cessione fatta con atto privato sottoscritto a Ferrara addì 14 ottobre 1903, debitamente registrato all'Ufficio Demaniale di Milano, il giorno 23 ottobre 1903, al N. 8093, vol. 1312, atti privati, e presentato pel visto alla Prefettura di Milano, addì 28 ottobre detto ore 15.

Roma, addì 4 gennaio 1904.

Il Direttore Capo della Divisione I
S. OTTOLENGHI.

MINISTERO DEL TESORO

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Amministrazione centrale.

Con R. decreto del 31 dicembre 1903:

Cocilovo Michele, ufficiale di scrittura di 1ª classe nell'amministrazione militare, è nominato ufficiale d'ordine di 3ª classe nel Ministero del Tesoro, con l'annuo stipendio di L. 1500.

Mancini Guerrazzi, ufficiale d'ordine di classe transitoria, è nominato ufficiale d'ordine di 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 1500.

RR. Avvocature erariali.

Con R. decreto del 27 dicembre 1903:

Tiepolo comm. nobile Gian Domenico avvocato erariale generale, è collocato a riposo, a sua domanda, per avanzata età ed anzianità di servizio, a decorrere dal 1° marzo 1904.

Intendenze di Finanza.

Con R. decreto del 31 dicembre 1903:

Bottassi cav. Tommaso, primo ragioniere di 1ª classe, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° febbraio 1904.

Ufficio centrale d'ispezione per gli Istituti di emissione e i servizi del Tesoro

AVVISO.

Si previene il pubblico, che, avendo il Banco di Napoli conferito alla Banca Bellunese « F. Prosdocimi e C. » la rappresentanza legale per il cambio dei biglietti e titoli nominativi a suo debito, nella provincia di Belluno, i biglietti dell'Istituto stesso sono ammessi al corso legale nella detta provincia, ai termini dell'art. 10 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373.

Roma, 19 gennaio 1904.

Direzione Generale del Tesoro *(Portafoglio).*

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 20 gennaio, in lire 100,02.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

19 gennaio 1904.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	102,42 5/8	100,42 5/8
	4 1/2 % *netto*	—	—
	4 % *netto*	102,21 5/8	100,21 5/8
	3 1/2 % *netto*	101.26 5/8	99,51 5/8
	3 % *lordo*	74,19 1/8	72,99 1/8

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO

È aperto il concorso, per titoli, al posto di levatrice maestra presso la clinica ostetrica-ginecologica della R. Università di Cagliari, in base al Regolamento per le scuole di ostetricia, approvato con R. decreto 10 febbraio 1876.

Le domande, in carta da bollo da centesimi sessanta, dovranno essere inviate alla Segreteria della R. Università di Cagliari, non più tardi del 15 febbraio corrente anno, e corredate dei seguente documenti:

a) diploma di levatrice conseguito in una scuola italiana di ostetricia;

b) certificato di nascita, debitamente legalizzato;

c) certificato di buona condotta e di non sofferta penalità;

d) stato di famiglia;

e) certificato di sana costituzione fisica;

ed eventualmente tutti gli altri attestati comprovanti i servizi prestati.

Inoltre le aspiranti dovranno provare di essere italiane o naturalizzate italiane.

Saranno ammesse al concorso soltanto le nubili o le vedove senza prole.

Lo stipendio annesso a tale posto è di L. 800 annue, oltre l'alloggio, il vitto e il lume.

La levatrice prescelta entrerà in carica dieci giorni dopo la nomina, durerà un biennio, e potrà essere confermata; essa dovrà attenersi rigorosamente alle prescrizioni del Regolamento interno della clinica.

Roma, addì 1° gennaio 1904.

Il Ministro
ORLANDO.

IL MINISTRO

Veduti gli articoli 17, nn. 1, 44 e 160 del Regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 13 aprile 1902, n. 127;

Veduto il Capo III del Regolamento medesimo;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di geometria descrittiva nella R. Università di Padova.

Possono prendere parte a questo concorso i dottori aggregati, i liberi docenti, gl'incaricati e coloro che in precedenti concorsi, per professore ordinario o straordinario, siano stati dichiarati eleggibili.

I concorrenti dovranno far pervenire le domande d'ammissione in carta legale da L. 1,20 al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 20 febbraio 1904.

Non sarà tenuto conto delle istanze che pervengano dopo quel giorno, anche se presentate in tempo alle autorità scolastiche locali o agli uffici postali o ferroviari.

Con la domanda ciascun candidato dovrà inviare:

a) un'esposizione della sua vita scientifica, contenente la specificazione di tutti i suoi titoli e delle sue pubblicazioni, con l'indicazione dei principali risultati ottenuti;

b) i titoli e le pubblicazioni predette, queste ultime, possibilmente, in numero di copie non minore di 16 per farne la distribuzione ai termini prescritti del Regolamento;

c) un elenco dei titoli e delle pubblicazioni medesime in carta libera ed in numero di 5 esemplari.

I concorrenti, che non appartengono all'insegnamento governativo, debbono inoltre presentare il certificato penale in data non anteriore al 1° gennaio 1904.

Non sono ammessi i lavori manoscritti e non saranno accettate pubblicazioni o parte di esse che giungano al Ministero dopo la scadenza del concorso.

I candidati dichiarati eleggibili dalla Commissione, i quali non comprovino almeno un triennio d'insegnamento effettivo universitario, a qualsiasi titolo, saranno soggetti ad una prova orale.

La stessa prova potrà essere indetta dalla Commissione per tutti i candidati, quando essa lo creda opportuno.

Roma, addì 12 gennaio 1904.

Il Ministro
2 ORLANDO.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il Capo XII del Regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 13 aprile 1902, n. 127;

Sentito il Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione;

Decreta:

È aperto il concorso a quattro assegni di perfezionamento all'estero di L. 3000 ciascuno per l'anno scolastico 1904-905, da conferirsi uno per ognuna delle Facoltà di giurisprudenza, medicina e chirurgia, filosofia e lettere e scienze fisiche, matematiche e naturali.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguita la laurea dottorale in uno Istituto di studî superiori del Regno, purchè, dal giorno in cui superarono l'esame di laurea alla data del presente avviso, non siano decorsi più di quattro anni.

Coloro che nel concorso dell'anno passato sono stati dichiarati eleggibili con almeno 8[10 dei punti di cui disponeva la Commissione giudicatrice saranno ammessi al presente concorso, ancorchè dal giorno in cui superarono il detto esame di laurea alla data del presente avviso siano trascorsi più di quattro anni, ma non più di cinque.

Le istanze per l'ammissione al concorso devono essere redatte

in carta da bollo da una lira ed inviate al Ministero non più tardi del 31 marzo 1904.

Le istanze fatte in contravvenzione alla legge sul bollo e pervenute al Ministero dopo la scadenza del termine utile saranno respinte.

Ciascuna istanza dovrà essere accompagnata da una o più memorie originali stampate o manoscritte, sulla materia nella quale il concorrente dichiarerà di volersi perfezionare dai titoli conseguiti negli studi e da un regolare certificato che comprovi la data dell'esame di laurea.

Potranno inoltre, essere allegati all'istanza tutti quei documenti che il concorrente crederà opportuni a provare la maturità degli studi da lui fatti, e la sua attitudine al perfezionamento.

Scaduto il termine del concorso, sarà respinta qualsiasi altra memoria, titolo o documento, che pervenisse al Ministero.

Il concorso è riservato esclusivamente ai cultori delle seguenti discipline:

a) per la Facoltà di giurisprudenza:
Diritto romano;
Procedura civile e ordinamento giudiziario;
Scienza delle finanze e diritto finanziario;

b) per la Facoltà di medicina e chirurgia:
Fisiologia generale;
Embriologia;

c) per la Facoltà di filosofia e lettere:
Filologia greca;
Filologia latina;
Grammatica comparata classica;

d) per la Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali:
Geofisica con preferenza alla meteorologia;
Fisica industriale.

Roma, addì 30 novembre 1903.

Il Ministro
ORLANDO.

3

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Da Pietroburgo si comunica che, dopo l'eccitazione delle ultime settimane, l'opinione pubblica, in Russia, si è decisamente calmata.

Si considera come un gran successo il fatto che la Nota giapponese consigli la continuazione dei negoziati.

Le domande del Giappone non si riferirebbero alla Manciuria; tuttavia si crede che il Giappone mantenga delle pretese cui la Russia non potrebbe annuire: ad ogni modo nei circoli ufficiali si ritiene che si riescirà ad evitare la guerra.

***

Il *Viedomosti*, di Pietroburgo, scrive che il Segretario della Legazione giapponese ha dichiarato che nè la Russia, nè il Giappone vogliono la guerra.

Il Giappone non ha alcun desiderio di danneggiare il prestigio internazionale della Russia.

In quanto alla Corea, perno della questione, è possibile di giungere ad un'intesa. Fra non molto l'accordo sarà un fatto compiuto.

Le notizie che giungono alla Legazione hanno carattere pacifico. Il Giappone non chiede il protettorato sulla Corea, ma solo il diritto di libero commercio in quel paese e nella Manciuria.

Si potrebbe trovare la maniera di esplicare questo commercio, in guisa che la Russia avesse compensi ai danni che le derivassero dall'apertura del mercato manciuriano.

Gli interessi della Russia possono essere guarentiti mediante un trattato russo-giapponese.

La Legazione non diede veruna spiegazione sull'intendimento dei Gabinetti di Londra e di Parigi, di proporre i loro buoni uffici. È degna di fede la notizia che tutte le Potenze europee desiderano lo scioglimento pacifico del conflitto. Le decisioni della conferenza dell'Aja permettono a due Potenze di proporre la loro mediazione, ma sarebbe cosa superflua, adesso che i negoziati diplomatici danno motivo di sperare nella pacifica soluzione del conflitto.

***

I giornali austriaci hanno da Belgrado:

Con maggiore insistenza di altra volta si rinnovano ora le voci che il Re Pietro abdicherà presto a favore del suo primogenito, che Avakumovich, Novakovich e Gruic assumeranno la Reggenza, che tutti gli ufficiali che parteciparono alla congiura saranno congedati e che quelli che hanno assassinato i generali Markovich Paolovich e Petrovich, furono sottoposti a processo.

Queste voci, benchè non abbiano alcun fondamento, provano che è ancora viva la discordia suscitata tra il popolo dopo l'eccidio di giugno.

***

Telegrafano da Sofia che il Governo bulgaro fa scandagliare il terreno a Parigi per ottenere eventualmente un prestito allo scopo di coprire le straordinarie spese militari sostenute per gli armamenti e la mobilitazione. Negli ultimi mesi queste spese ascesero a 45 milioni di franchi. Il Governo vorrebbe assumere un prestito di cento milioni per poter esser preparato a tutte le eventualità in primavera. Questo prestito sarebbe guarentito dai proventi dei monopolî.

***

Si ha da Washington:

Continua, al Senato, la discussione del trattato per il Panama. Vi è presa di mira specialmente la politica personale del presidente Roosevelt. I democratici si affaccendano per rendere impossibile la candidatura di Roosevelt alla prossima elezione presidenziale.

La Commissione degli affari esteri del Senato sta esaminando un emendamento al trattato, il quale estenderebbe la giurisdizione parziale degli Stati Uniti sui porti di Colon e di Panama, allo scopo di tutelare gli interessi marittimi americani.

L'inviato colombiano, generale Reyes, che ha abbandonato Washington, avrebbe proposto al Dipartimento di Stato, come ultima soluzione pacifica, di sottoporre al popolo di Panama, per via plebiscitaria, la questione dell'indipendenza o della riannessione di Panama alla Colombia. Questa proposta è stata respinta come tutte le altre.

La Repubblica di Panama, temendo che il ritorno del generale Reyes in Colombia, dopo l'insuccesso dei suoi negoziati sarà il segnale di un tentativo d'invasione nel territorio panamiano, sta organizzando attivamente la difesa.

Se gli Stati fossero chiamati ad intervenire, essi proclamerebbero l'occupazione provvisoria dell'istmo.

*
* *

Il *Temps* ha per telegrafo da Madrid, che le grandi linee del progetto di riorganizzazione della marina comprendono: la costruzione di quattro grandi corazzate e di una quarantina di navi ausiliarie; la totale riorganizzazione del corpo degli ufficiali di marina; la riduzione del numero degli ufficiali generali in attività; la riduzione del limite d'età per il ritiro; la diminuzione del personale eccessivo al Ministero della marina; la creazione di una squadra permanente.

Il progetto prevede, per il momento, una spesa di poco più di trecento milioni di *pesetas*, di cui ottanta milioni sono destinati agli arsenali ed ai porti di guerra del Ferol, di Cadice e di Cartagena.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re, accompagnato dai suoi aiutanti di campo, ha assistito oggi alla tattica militare svoltasi fuori Porta Pia ed alla quale assisteva molto pubblico.

La tattica è riuscita brillantissima.

S. E. Pinchia a Genova. — Iermattina S. E. il Sottosegretario di Stato per la Pubblica Istruzione visitò il Palazzo Bianco, ricevutovi dall'on. Imperiale, dal generale Rubino e dalle Autorità.

S. E. visitò la sala storica, il Museo del Risorgimento e la sala della Società di Storia Patria. L'on. Imperiale pronunciò un breve discorso, al quale rispose, vivamente applaudito, S. E. Pinchia.

Questi poscia visitò il campanile pericolante della chiesa di San Siro, ed alle 10,30 si recò a far visita al generale Stefano Canzio

A mezzodì S. E. Pinchia si recò a Sampierdarena, ove il Municipio offerse una colazione in suo onore.

Terminata la visita a Sampierdarena S. E. ritornò a Genova dove visitò il Collegio Convitto Nazionale, la Scuola superiore di commercio, ricevuto dal preside, dal provveditore degli studî, comm. Zoglia e dal Collegio dei professori.

S. E. visitò le aule, la biblioteca, il museo e il banco modello, congratulandosi vivamente coi professori

Alle ore 19 l'on. Pinchia partì per Milano salutato alla stazione dal generale Canzio, dall'on. Fasce, dal Prefetto e dal Sindaco.

Per la Croce Rossa Italiana. — Il ballo datosi ieri sera nelle sale dell'ex *Hotel di Roma*, oggi *Splendid Hotel* in favore della Croce Rossa Italiana (sezione di Roma) è riuscito veramente degno in tutto della umanitaria istituzione e del nobile scopo per cui era stato organizzato.

Le artistiche e rinnovate sale, sfolgoranti di luce ed addobbate con ricche piante ornamentali, erano rigurgitanti di signore elegantissime appartenenti alla diplomazia, all'aristocrazia del blasone, dell'ingegno e del commercio.

Oltre molti senatori e deputati, intervennero le LL. EE. i ministri Tittoni e Rava, parecchi ambasciatori e ministri plenipotenziarii, S. E. Del Balzo, sottosegretario all'Agricoltura, il Sindaco di Roma, principe D. Prospero Colonna e tanti e tanti altri che ci è impossibile di enumerare. Ci basti dire che i personaggi d'ambo i sessi delle colonie straniere dimoranti nella nostra città si univano in ammirevole accordo di beneficenza con quanto di più notorio offre la cittadinanza romana.

L'on. duca D. Leopoldo Torlonia, presidente della sezione romana della Croce Rossa, faceva gli onori di casa con la sua ben conosciuta cortesia ed eleganza di modi. Egli era coadiuvato dagli altri membri del Comitato, che, insieme al presidente, organizzarono la riuscitissima festa.

A mezzanotte fu fatta la lotteria dei 57 premi.

Il premio delle LL. MM. il Re e la Regina fu vinto, col n. 17, dal conte Telfener; il premio di S. M. la Regina madre lo prese, col n. 26, il capitano dei granatieri sig. La Daga.

Dopo l'estrazione dei premi, cominciò il *cotillon*, ricco di moltissime figure nelle quali si alternavano fiori, *bibelots* e nastri multicolori.

Lo diressero con impareggiabile maestria il duca Sforza Cesarini, i marchesi Calabrini e Guglielmi e il conte Luca Bruschi.

Le danze si sono protratte fino alle prime ore del mattino sempre animatissime e tali da far da tutti riconoscere che meglio non si poteva inaugurare il carnevale romano.

Il IV Congresso del Tiro a segno nazionale. — Il Consiglio direttivo dell'*Unione dei tiratori italiani* costituito in Comitato organizzatore del IV Congresso del Tiro a segno nazionale, da tenersi in Roma nei giorni 18, 19, 20 e 21 del prossimo marzo, ha deliberato di sollecitare l'invio delle proposte e dei voti, sia collettivi che individuali. Ciò per la migliore preparazione e formulazione dei temi da sottoporsi alla discussione.

Una circolare, a tale intento, venne diramata ai più conosciuti fautori dell'istituzione del Tiro a segno e alle singole Società.

Società geografica italiana. — Domenica prossima, alle ore 15, nell'Aula Magna del Collegio Romano, verrà iniziato il ciclo di conferenze, che annualmente tiene la Società geografica.

La conferenza di Domenica sarà detta dal socio dott. Gino Bandini e questi parlerà sul tema: « Ricordi ed impressioni di un viaggio nell'India ».

La conferenza sarà illustrata con proiezioni luminose di fotografie.

Accademia di Santa Cecilia. — Il concorso per il premio Liszt, fondato da F. Boisselot, presso l'Accademia di Santa Cecilia, in Roma, fu vinto dall'alunna Matilde Peureux, che ottenne così il premio di un pianoforte offerto dai fabbricanti.

Il Giurì del concorso era composto del presidente, conte di San Martino, del direttore, comm. Falchi, dei professori Sgambati, Pinelli e Bajardi e dei pianisti, estranei all'insegnamento del Liceo, Ridolfi e Cozi.

Esposizione internazionale di orticoltura. — Il Comitato Esecutivo di questa Mostra, che si terrà a Torino nel maggio 1904, ci comunica le notizie seguenti, le quali confermano e completano quelle da noi date in precedente numero:

S. M. il Re ha voluto dare all'Esposizione l'augusto attestato della sua alta benevolenza, col concedere: una grande medaglia d'onore che sarà accordata, dai Presidenti di Sezione della Giuria, alla mostra più interessante e più brillante dell'Esposizione — Una medaglia d'onore alla categoria II^a^: Piante di piena terra per l'ornamentazione dei giardini, ed una medaglia d'onore alla categoria III^a^: Piante da stufa, da tepidario e da appartamento.

Contemporaneamente, S. M. la Regina Madre ha generosamente destinata una medaglia d'onore alla categoria IV^a^: Fiori recisi, mazzi, decorazioni d'appartamenti, e S. A. R. il Duca d'Aosta, Presidente dell'Esposizione, ha pure generosamente concessa una medaglia d'onore alla categoria I^a^: Piante fruttifere, frutta, piante industriali e forestali, ortaggi.

Oltre tali onorificenze, concesse dalle LL. MM. e da S. A. R., vi saranno per gli espositori le seguenti tre medaglie d'oro:

Categoria VIII^a^: Istruzione orticola, medaglia d'onore, offerta dal Ministero d'Agricoltura — Categoria VI^a^: Industrie orticole, medaglia d'onore, offerta dalla Camera di commercio di Torino — Categoria IX^a^: Pitture, disegni ecc., medaglia d'onore, offerta dal Presidente del Comitato.

I signori espositori esteri che non abbiano rappresentanti a Torino potranno rivolgersi alla Società Orto-Agricola: Torino, via Stampatori, 4.

L'Esposizione romagnola. — S. E. il Ministro Rava ha concesso le seguenti medaglie per la prossima Esposizione regionale romagnola, che si terrà nel prossimo maggio a Ravenna:

a) per la zootecnia, medaglie d'oro 8, d'argento 40, di bronzo 54;

b) per le macchine agrarie, enologia e viticultura, costruzioni rurali, aziende e bonificazioni agrarie, bachicultura, apicultura o floricultura, medaglie d'oro 15, d'argento dorato 33, d'argento 44, di bronzo 42;

c) per la previdenza, medaglie d'oro 2, d'argento 4, di bronzo 8;

d) per la mostra industriale degli operai, medaglie d'argento dorato 32, d'argento 52, di bronzo 44.

Per l'Esposizione di St-Louis. — Il Ministero della R. Marina, ha messo a disposizione del Comitato italiano per l'Esposizione di St-Louis, le RR. navi *Volta* e *Garigliano.* Su queste sarà operato il trasporto degli oggetti per quella mostra mondiale.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Aurania,* della Cunard Line, giunse ieri, a New-York, dopo un'ottima traversata di 12 giorni da Napoli. Ieri pure, il piroscafo *Governoe,* della Società Genovese, diretto al Plata, passò per Gibilterra, ed il piroscafo *Duca di Galliera,* della Veloce, giunse a Montevideo.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

VIENNA, 19. — In seguito ad uragano, un treno tramwiario ha deviato sulla linea Sinj-Spalato.

La locomotiva e quattro vagoni si sono rovesciati.

Vi sono un morto e dodici feriti, dei quali tre appartenenti al personale del treno.

PECHINO, 19. — Il comandante della guardia della Legazione russa ha avuto ordine di raggiungere lo Stato Maggiore dell'ammiraglio Alexeieff.

BERLINO, 19. — *Camera dei deputati prussiana.* — Sono stati rieletti per acclamazione a Presidente Koecher ed a Vicepresidenti Porsch a Krause.

MONTEVIDEO, 19. — Notizie ufficiali annunziano che gli insorti sono continuamente inseguiti dalle forze del Governo.

Il movimento rivoluzionario si considera paralizzato, ed attualmente è circoscritto a due dipartimenti. Si spera che l'ordine non tarderà ad essere ristabitito in tutta la Repubblica.

BERLINO, 19. — I rapporti dei missionari annunziano che il Principe Tuan è gravemente malato.

BERLINO, 19. — Un dispaccio da Swakopmund annunzia che la cannoniera tedesca *Habicht* è giunta colà ieri.

VIENNA, 19. — La Commissione della delegazione austriaca, che esamina il bilancio, ha continuato la discussione delle spese straordinarie del bilancio della guerra.

Il Ministro della guerra, Pitreich, ha messo in rilievo la necessità di adottare i nuovi cannoni da campagna, dimostrando il pericolo che correrebbe l'esercito, qualora il suo armamento rimanesse inferiore a quello dei suoi avversari.

Il Ministro ha soggiunto che il Governo, dopo importanti esperimenti, ha riconosciuto che i cannoni fabbricati in bronzo rispondono assolutamente a tutte le esigenze. L'industria dell'acciaio, che senza dubbio è in grado di fornire eccellenti prodotti, deve considerare che il Governo deve innanzi tutto aver di mira gli interessi generali e non quelli individuali.

VIENNA, 19. — Con Ordinanza imperiale è stato sciolto il Consiglio municipale di Trieste.

L'AVANA, 19. — È stato firmato il trattato di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia e la Repubblica di Cuba, modellato su quello già esistente fino dal 1890 fra l'Italia ed il Messico e che si fonda, sostanzialmente, sulla clausola della nazione più favorita.

SAN REMO, 19. — È giunta la nave-scuola germanica *Moltke*

BERLINO, 19. — Il bilancio della Prussia per il 1904 prevede le spese ordinarie in marchi 2,626,260,668 e quelle straordinarie in 174,544,382. Le entrate sono previste in 191,687,318 marchi più che pel 1903; per le spese ordinarie si prevede un aumento di 104,086,798 e per le straordinarie un aumento di 16,623,585 marchi.

Le entrate delle ferrovie sono valutate a 138,418,483 marchi più che nel 1903.

Le entrate totali pel bilancio 1904 sono previste in 2,800,805,050 marchi.

VIENNA, 19. — La Commissione del bilancio della Delegazione austriaca ha approvato il bilancio straordinario della guerra.

Fra i crediti ve n'ha uno di 15 milioni di corone per nuovi pezzi di artiglieria da campagna.

BERLINO, 19. — *Reichstag.* — Il dott. Stuebel, direttore dell'ufficio coloniale al Ministero degli esteri, dà spiegazioni circa i crediti chiesti per reprimere la ribellione degli Hereros nella Colonia tedesca dell'Africa sud-occidentale.

Parlano quindi deputati di varî partiti in favore dei crediti richiesti.

Bebel, socialista, dichiara che i socialisti si asterranno dal voto, perchè ignorano se la ribellione si debba imputare alla condotta del Governo.

I crediti chiesti dal Governo vengono, quindi, immediatamente approvati in prima e seconda lettura.

— Il ministro delle finanze, Rheinbaben, presenta il bilancio dichiarando che quello per l'anno 1902 invece che con l'atteso disavanzo di 35 milioni di marchi, si chiuse con un avanzo di 15.500,000 marchi e quello del 1903 invece che col disavanzo, previsto in 71 milioni di marchi, si chiuse con un avanzo di 22 milioni.

Pel bilancio del 1904 si prevede il pareggio con circa tre miliardi di entrate e di spese.

Per combattere l'agitazione polacca nell'Alta Slesia sono stanziati, nel bilancio del 1904, 1,500,000 marchi di più che per l'esercizio precedente.

Il Governo spera che la costruzione di un palazzo a Posen varrà a rafforzare il germanismo in quelle regioni

Il ministro termina esprimendo la fiducia che si realizzeranno le previsioni favorevoli del principio dell'anno.

— Haase, socialista, svolge un'interpellanza sulla sorveglianza degli anarchici russi, esercitata in Germania da funzionari russi e sull'espulsione di questi anarchici.

Il segretario di Stato per gli affari esteri, barone Richthofen, risponde che ciò avviene in tutti i paesi: anche a Parigi gli anarchici russi sono sorvegliati da funzionari russi Questa sorveglianza è nell'interesse comune di tutti i Governi: i giornali socialisti si fanno interpreti degli anarchici russi (Proteste dei socialisti che gridano rumorosamente, impedendo che si oda il seguito del discorso del segretario di Stato).

Il presidente richiama all'ordine i socialisti, ma questi continuano a rumoreggiare.

Soltanto quelli che vengono con buone intenzioni, prosegue il barone Richthofen, possano avere fiducia nella nostra ospitatità; ma questi anarchici vengono con cattive intenzioni e perciò li espelliamo. (Applausi a Destra).

Bebel esprime la sua indignazione pel discorso del barone Richthofen.

Il presidente gli infligge biasimo e lo richiama all'ordine.

PARIGI, 19. — Il procuratore generale, Baudoin, ha consegnato oggi nel pomeriggio al presidente della Corte di Cassazione la requisitoria per l'affare Dreyfus. Essa è molto lunga.

Al palazzo di Giustizia si crede che la Camera criminale stessa vorrà fare un'istruttoria, come fece nel 1899. Il dibattimento definitivo avrà luogo dinanzi alla Corte di Cassazione nel giugno prossimo. Si crede che, se Dreyfus fosse rinviato dinanzi ad un

Consiglio di Guerra, **il processo non verrebbe discusso prima di** agosto o settembre.

LONDRA, 19. — **Sir J. Chamberlain, accolto da dimostrazioni** entusiastiche nelle **vie della *City*, si è recato nel pomeriggio al** *Guildhall*, ove ha **pronunciato un discorso sulla questione fiscale.**

Egli ha affermato **che Londra ha interesse** ed **ha il dovere** di sostenere e di **appoggiare il suo programma. La prosperità** di Londra è legata **alla prosperità dell'Impero, per la quale è** necessaria la riforma doganale e **la stretta unione fra la Metropoli** e le Colonie.

L'oratore ha soggiunto che, se non verranno adottate le riforme che egli propone, l'Inghilterra avrà la sorte dell'Olanda e delle città Anseatiche la cui prosperità si è spenta col tempo.

Il discorso di Sir J. Chamberlain è stato interrotto da frequenti applausi.

MONTEVIDEO, 20. — Un rapporto ufficiale conferma la disfatta del generale Saravia, presso Mazarillagra.

Il rapporto aggiunge che le truppe del Governo continuano ad inseguire gli insorti insistentemente. I rivoluzionari ebbero nello scontro un centinaio di morti.

Il figlio del generale Saravia si trova tra i feriti. Le forze degli insorti sono in disordine.

TOKIO, 20. — La risposta della Russia è attesa tra breve.

Si crede che la Russia farà alcune concessioni, ma si dubita che esse siano tali da soddisfare il Giappone.

LONDRA, 20 — Il *Daily Mail* ha da Tokio. Il Governo ha ricevuto un rapporto confidenziale del Ministro del Giappone a Pietroburgo, Kurino, il quale riferisce che nel Consiglio segreto dei Granduchi e dei principali Ministri, il Ministro della Guerra ed alcuni suoi colleghi si dissero favorevoli ad una soluzione pacifica del conflitto russo-giapponese.

NEW-YORK, 20. — Si ha da Seoul che il Governo coreano risponderà alle lagnanze mosse dalla Russia contro i soldati coreani che disturbano il paese, negando alla Russia il diritto d'intervenire.

La situazione a Seoul si aggrava.

L'Imperatore ed i Ministri tengono consiglio tutti i giorni.

LONDRA, 20. — Secondo un dispaccio da Port-Arthur al *Daily Mail* l'ammiraglio Alexeieff avrebbe detto che spera di concordare un *modus vivendi* per risolvere il conflitto russo-giapponese.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 19 gennaio 1904

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50,60.
Barometro a mezzodì	753,63.
Umidità relativa a mezzodì	58.
Vento a mezzodì	N.
Stato del cielo a mezzodì	q. coperto.
Termometro centigrado	massimo 7,5.
	minimo 3°,3.
Pioggie in 24 ore.	—

19 gennaio 1904.

In Europa: pressione massima di 776 ad W dell'Irlanda, minima a 753 sulla Scandinavia settentrionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso di 1 a 2 mill. al NW; salito altrove fino a 4 mil. al S. E.; temperatura diminuita: venti forti settentrionali al Centro, Sud ed isole; pioggie e nevicate sul medio versante Adriatico, Sud ed isole; mare agitato.

La depressione è passata in Sicilia con un minimo di 757, massimo a 764 lungo la catena Alpina.

Probabilità: venti moderati o forti settentrionali; cielo vario sul versante Tirrenico quasi ovunque nuvoloso altrove con pioggie e nevicate; mare agitato.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 19 gennaio 1904

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima	TEMPERATURA Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	sereno	calmo	10 4	1 0
Genova	sereno	calmo	7 2	4 2
Massa Carrara	sereno	calmo	0 7	— 1 2
Cuneo	$^{3}/_{4}$ coperto	—	5 5	— 3 0
Torino	$^{1}/_{4}$ coperto	—	4 7	— 3 6
Alessandria	sereno	—	6 4	— 3 3
Novara	sereno	—	8 2	— 3 0
Domodossola	$^{1}/_{4}$ coperto	—	8 8	— 4 4
Pavia	$^{3}/_{4}$ coperto	—	8 2	— 4 9
Milano	$^{1}/_{4}$ coperto	—	7 7	— 2 0
Sondrio	sereno	—	3 7	— 3 6
Bergamo	$^{3}/_{4}$ coperto	—	8 0	— 1 0
Brescia	sereno	—	6 2	— 1 6
Cremona	$^{1}/_{4}$ coperto	—	5 3	— 1 0
Mantova	$^{1}/_{2}$ coperto	—	6 0	0 0
Verona	$^{1}/_{4}$ coperto	—	6 0	— 1 5
Belluno	coperto	—	4 2	— 5 0
Udine	$^{3}/_{4}$ coperto	—	6 8	0 2
Treviso	$^{3}/_{4}$ coperto	—	6 4	9 6
Venezia	coperto	calmo	8 3	0 3
Padova	coperto	—	6 4	— 1 5
Rovigo	coperto	—	7 0	— 0 5
Piacenza	sereno	—	6 0	— 3 0
Parma	sereno	—	6 7	— 1 2
Reggio Emilia	$^{1}/_{2}$ coperto	—	6 2	1 8
Modena	$^{1}/_{2}$ coperto	—	7 0	— 1 9
Ferrara	coperto	—	6 8	— 0 5
Bologna	$^{1}/_{4}$ coperto	—	5 7	0 1
Ravenna	coperto	—	7 7	1 5
Forlì	coperto	—	7 0	1 2
Pesaro	piovoso	tempestoso	7 5	4 0
Ancona	piovoso	agitato	10 0	4 0
Urbino	nevica	—	2 6	— 0 8
Macerata	nevica	—	3 9	— 0 1
Ascoli Piceno	nevica	—	6 0	2 0
Perugia	coperto	—	3 6	— 0 6
Camerino	nevica	—	0 0	— 2 0
Lucca	$^{1}/_{2}$ coperto	—	8 3	— 1 3
Pisa	sereno	—	9 7	— 1 6
Livorno	$^{1}/_{4}$ coperto	calmo	8 3	1 0
Firenze	$^{3}/_{4}$ coperto	—	7 1	2 9
Arezzo	coperto	—	5 1	1 4
Siena	$^{1}/_{4}$ coperto	—	5 3	— 0 1
Grosseto	$^{3}/_{4}$ coperto	—	8 0	1 0
Roma	$^{3}/_{4}$ coperto	—	8 8	3 3
Teramo	nevica	—	4 0	1 0
Chieti	$^{1}/_{4}$ coperto	—	4 0	— 5 5
Aquila	$^{1}/_{2}$ coperto	—	2 3	— 3 6
Agnone	sereno	—	— 0 2	— 4 9
Foggia	coperto	—	5 6	2 4
Lecce	coperto	legg. mosso	7 6	3 0
Bari	piovoso	—	11 5	5 0
Caserta	sereno	—	7 4	3 0
Napoli	sereno	calmo	7 0	3 1
Benevento	sereno	—	8 4	— 0 2
Avellino	$^{1}/_{4}$ coperto	—	3 3	0 3
Caggiano	coperto	—	3 9	— 1 9
Potenza	coperto	—	2 0	— 2 0
Cosenza	coperto	—	12 0	4 5
Tiriolo	$^{3}/_{4}$ coperto	—	4 3	— 1 8
Reggio Calabria	sereno	calmo	—	6 2
Trapani	coperto	mosso	12 5	7 2
Palermo	piovoso	mosso	11 1	5 0
Porto Empedocle	$^{1}/_{4}$ coperto	mosso	11 0	6 0
Caltanissetta	nebbioso	—	6 4	0 0
Messina	$^{1}/_{4}$ coperto	legg. mosso	13 4	5 3
Catania	sereno	calmo	10 9	4 3
Siracusa	$^{1}/_{2}$ coperto	calmo	12 0	6 6
Cagliari	sereno	legg. mosso	10 0	2 3
Sassari	$^{1}/_{4}$ coperto	—	9 2	2 9

Direttore: G. B. Ballesio. Tipografia delle Mantellate. Tumino Raffaele, *gerente responsabile*.